



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Corso di Laurea Triennale Interclasse in
Lingue, Letterature e Mediazione culturale (LTLLM)
Classe LT-12

Tesina di Laurea

L'adozione “piena”: ordinamento italiano e ordinamento spagnolo a confronto

Relatore
Prof. Maddalena Cinque

Laureando
Vittoria Gugole
n° matr. 2017766 / LTLLM

Anno Accademico 2022 / 2023

INDICE

| | |
|--|-----------|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1. UNA PROSPETTIVA STORICA SULL'ADOZIONE | 6 |
| 1.1 DALLE PRIME TESTIMONIANZE NOTE ALLO SVILUPPO IN EPOCA ROMANA | 6 |
| 1.2 IL CONSOLIDAMENTO DELL'ISTITUTO VERSO LA FINE DEL XVII SECOLO | 8 |
| 1.3 L'EVOLUZIONE DELL'ADOZIONE NEL PANORAMA ITALIANO | 9 |
| 1.4 IL PERCORSO DELL'ADOZIONE NEL CONTESTO SPAGNOLO | 12 |
| 1.5 L'ODIERNA CONFIGURAZIONE DI ADOZIONE NEL " <i>BEST INTEREST OF THE CHILD</i> " ... | 14 |
| 2. ADOTTARE IN ITALIA: IL PERCORSO DELL'ADOZIONE PIENA..... | 18 |
| 2.1 TIPOLOGIE E NORMATIVA: ADOZIONE PIENA, INTERNAZIONALE, SEMPLICE E DEI MAGGIORENNI | 18 |
| 2.2 IL PROCEDIMENTO DELL'ADOZIONE PIENA: REQUISITI DI PARTENZA, AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, SENTENZA FINALE DI ADOZIONE..... | 21 |
| 2.3 IL RUOLO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO POST-ADOZIONE | 26 |
| 2.4 STORIE DI ADOZIONI ITALIANE: IL DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI | 27 |
| 2.5 IL FUTURO DELL'ADOZIONE ITALIANA: TRA PROBLEMATICHE E RIFORME | 29 |
| 3. LA ADOPCIÓN NACIONAL EN ESPAÑA: ANÁLISIS COMPARATIVO | 33 |
| 3.1 CLASIFICACIÓN Y NORMATIVA: LA ADOPCIÓN PLENA, MENOS PLENA, NACIONAL E INTERNACIONAL | 33 |
| 3.2 EL PROCESO DE ADOPCIÓN NACIONAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID | 35 |
| 3.3 EL SEGUIMIENTO DEL NIÑO EN EL POSTADOPCIÓN | 38 |
| 3.4 HISTORIAS DE ADOPCIONES EN ESPAÑA: EL CASO DEL PARTO SECRETO..... | 41 |
| 3.5 EL FUTURO DE LA ADOPCIÓN ESPAÑOLA | 43 |
| CONCLUSIONI | 46 |
| BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA | 48 |

INTRODUZIONE

La presente tesi si propone di analizzare l'istituto dell'adozione rispetto agli ordinamenti giuridici italiano e spagnolo. La scelta di adottare una lettura essenzialmente comparata si deve alla necessità di fare luce su eventuali punti di contatto tra le legislazioni europee, vale a dire, individuare all'interno di una complessa disciplina quale l'adozione, le somiglianze e distinzioni di rilievo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, si imposta la ricerca su un'analisi normativa, funzionale al riconoscimento della vigente disciplina spagnola ed italiana in materia.

La trattazione, tenuto conto della storicità dell'adozione, si sviluppa lungo un percorso evolutivo, illustrando in che modo le testimonianze delle origini e le principali tappe di sviluppo abbiano contribuito a modellare l'attuale sistema, tanto in Italia quanto in Spagna. Oltre le specifiche esperienze, l'intreccio storico è funzionale alla costruzione di una base discorsiva comune, che converge sul controverso tema del "*best interest of the child*" e sull'effettiva funzionalità di tale principio nelle scelte che coinvolgono i minori, specialmente in tema di adozione.

Una volta chiariti tali aspetti, la ricerca si focalizza sull'inquadrare il concreto funzionamento dell'istituto nei paesi oggetto di indagine, attingendo non solo ad argomenti puramente tecnico-giuridici, propri del processo di adozione, ma anche e soprattutto socio-educativi, relativi ai servizi di sostegno che seguono attivamente tale percorso. Nella valutazione dell'adozione, d'altronde, occorre considerare che esiste in tutti i casi un prima ed un dopo e che, in entrambe le circostanze, tale passaggio implica diverse procedure burocratiche ma pure una diretta ripercussione sui soggetti coinvolti.

Essere consapevoli di questa doppia realtà permette di comprendere la natura multidisciplinare che caratterizza l'istituto e le conseguenze a livello giuridico e personale.

Da questa osservazione nasce l'esigenza di riportare storie di adozione che si possano mostrare come la concreta applicazione dei principi astratti contenuti nella normativa e da cui possa scaturire una riflessione circa gli effetti prodotti. Riflettere sulle possibilità e limitazioni concesse dall'istituto permette di adottare una prospettiva critica, funzionale al momento di proporre riforme in materia e al fine di conformare sempre più il sistema alle esigenze del presente.

Sulla base di quanto esposto, la tesi segue una tripartizione tale da introdurre in primo luogo le basi storiche dell'argomento e suddividere poi la trattazione sull'adozione odierna nei due paesi di riferimento per l'indagine. Come specificato, l'intento di rappresentazione comparata porta ad impostare l'approfondimento su tematiche pressoché parallele, nei limiti delle rispettive somiglianze tra gli istituti; tuttavia, la lingua di stesura si adatta alle circostanze richieste e dunque, al fine di trattare la spiegazione dell'adozione in Spagna, si ricorre all'idioma ufficiale, con cui viene disciplinato effettivamente l'istituto nel paese.

Il primo capitolo si propone come introduzione all'adozione, per cui viene elaborato un percorso storico che possa sintetizzare le circostanze di nascita dell'istituto presso le civiltà antiche e quelle di consolidamento in età moderna; tale tragitto si sviluppa dalle origini in epoca pre e post-romana, attraversa l'auge che l'istituto vive verso la fine del XVII secolo e giunge in corrispondenza degli avvenimenti del secolo scorso.

Per la trattazione dei più recenti fatti, si ricorre ad un'analisi separata in due sotto-capitoli; dapprima vengono illustrate le norme italiane ed in seguito quelle spagnole, alla luce degli eventi che hanno segnato la piena integrazione dell'adozione nei rispettivi territori. Una volta esposti i *background* storico-normativi, si intende fornire una prima descrizione dell'istituto; a tal fine, viene illustrato il principio del "*best interest of the child*" ed in che modo tale concetto arrivi a dominare le scelte giudiziarie odierne, specialmente in tema di adozione. Attraverso l'analisi storica, il capitolo intende concedere una prospettiva sull'istituto come sistema in evoluzione costante e seguire di conseguenza la sua progressiva definizione nel tempo, con l'obiettivo di fondare basi solide e funzionali alla trattativa seguente.

I capitoli successivi si orientano maggiormente sull'attualità dell'adozione, al fine di illustrare le peculiarità di un istituto che opera in una realtà complessa. La complessità ha portato negli anni all'affermazione di diversi modelli che potessero adattarsi alla varietà di esigenze riscontrate. In Italia si distingue tra l'adozione dei maggiorenni e dei minorenni, rispetto alla quale esiste la disciplina dell'adozione "piena" (che si divide in interna ed internazionale) e quella c.d. "semplice" (adozione in casi particolari). In Spagna, invece, una prima distinzione si riscontra tra adozione "nazionale" ed "internazionale". Tra queste diverse configurazioni, si sceglie di impostare la trattazione sull'adozione "piena" del minore e la versione spagnola "*nacional*".

Al fine di comprendere il loro funzionamento, si ricorre alla suddivisione del processo in tre passaggi consecutivi e simili, sebbene ciascuno vari a seconda della normativa del paese considerato: la verifica dei requisiti per poter essere adottati ed adottare, il passaggio intermedio di affidamento che precede l'adozione e la sentenza finale che produce l'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare.

La necessità di inserire una fase successiva all'adozione si deve, come detto, al bisogno di concepire l'istituto come un processo che non si esaurisce a livello giudiziale; le eventuali difficoltà che scaturiscono dal nuovo inserimento dell'adottato si monitorano per mezzo di un servizio di assistenza specifico per ciascun paese, che interviene in situazioni diversificate, a livello di consulenza, supporto psicologico ed intermediazione. Il *focus* sull'attuale intervento conduce ad una duplice riflessione; da un lato, permette di evidenziare eventuali mancanze nel sistema, dall'altro porta alla necessità di intervenire con le giuste misure laddove si manifesti il bisogno. Tra le comuni difficoltà riscontrate in entrambi i paesi, si segnalano i risvolti psicologici conseguenti allo stato di abbandono del minore e la mancanza di adeguati interventi di consulenza e supporto.

Tali interventi vengono inquadrati nel contesto della narrazione di specifiche vicende, come il caso della ricerca delle origini e del parto anonimo.

Sulla base di questi dati, entrambi i capitoli si concludono con una riflessione critica circa il futuro dell'adozione, scaturita dall'evidenza dei limiti e delle possibili e concrete soluzioni apportabili, in particolare a livello giuridico; vengono esplorati temi quali la durata del processo, gli attuali modelli familiari e le possibilità di adozione per coppie dello stesso sesso.

Per l'approfondimento di tali argomenti, la tesi si avvale dei principali "materiali giuridici", vale a dire, leggi, convenzioni, sentenze e progetti di riforme in materia, non solo afferenti a Italia e Spagna, ma più in generale al contesto europeo. Accanto a questo materiale, vengono inseriti anche alcuni spunti di tipo psico-pedagogico, reperiti soprattutto da riviste di diritto e pedagogia. Inoltre, al fine di dar conto delle più recenti riforme, si è attinto anche a "fonti giornalistiche".

L'intento finale è stato quello di offrire al lettore una visione quanto più ampia e completa possibile del tema, tenendo sempre in considerazione il carattere fortemente mutevole dell'istituto.

1. UNA PROSPETTIVA STORICA SULL'ADOZIONE

Proposito principale del capitolo introduttivo è fornire un quadro generale sull'adozione, considerando il contesto europeo come spazio geografico di riferimento, specialmente quello di Italia e Spagna.

A tal proposito, viene elaborata una breve trattazione che possa ripercorrere le tappe significative nelle fasi di origine, sviluppo e affermazione dell'istituto nella storia.

Una volta osservata l'evoluzione nel passato, si procede a fornire una definizione quanto più completa e chiara di adozione nel presente, a partire dalla rappresentazione del concetto di *"best interest of the child"*.

1.1 Dalle prime testimonianze note allo sviluppo in epoca romana

La scelta di assumere una prospettiva storica in partenza si deve alla necessità di rappresentare anzitutto l'adozione come uno degli istituti giuridici più antichi. Motivo per cui, a livello globale, la legislazione si è da sempre confrontata con i modelli della tradizione ¹.

Le prime testimonianze note in tal senso si riscontrano nel codice di leggi del re Hammurabi, risalente al 2000 a.C. In nove paragrafi dedicati (185-193), vengono disciplinate le prime particolari forme di adozione: quella del bambino nato da poco (185), dell'apprendista da parte dell'artigiano (188-198) e del figlio da parte del personale del palazzo e del tempio ospitante (187 e 192-193)².

Notizie più certe provengono poi dalle tracce del diritto primitivo nelle antiche civiltà ebraiche, greche ed egiziane. Alcune delle vicende narrate nella Bibbia consentono di affermare con certezza la diffusione dell'istituto già presso i popoli dell'epoca. Dalla narrazione di Camiolo, "[...] all'interno dell'Antico Testamento vengono descritti alcuni casi di adozione in modo esplicito e certo: il piccolo Mosè che viene adottato dalla figlia del faraone; Ester, presa in casa da Mardocheo e trattata come se fosse figlia sua; e la situazione di Manasse ed Efraim, presi ed educati da Giacobbe"³.

¹ Sgueo, G., "L'istituto dell'adozione nella storia. Dal diritto romano agli ordinamenti moderni", in www.diritto.it, 2007, 1: L'importanza di una ricerca storica sull'adozione dei maggiori di età.

² Rossi, M. C., Garbellotti, M., Pellegrini, M., *Figli d'elezione. Adozione e affidamento dall'età antica all'età moderna*, Roma, Carocci editore, 2014, 1: L'adozione nel Vicino Oriente antico, pp. 27-52.

³ Camiolo, M., "L'adozione nella storia", Famiglia cristiana, 2002, p. 1.

Nella Grecia antica è poi prassi adottare un figlio maschio con il fine di garantire la discendenza familiare ⁴, mentre nell'epoca dell'Egitto bizantino viene frequentemente attestata la numerosa accoglienza di orfani all'interno di monasteri ⁵.

Occorre specificare che l'adozione dell'epoca non prosegue generalmente con sviluppo regolare, visto il costante e necessario adattamento dell'istituto alle specifiche necessità di ciascuna popolazione. Al fine di giungere ad una configurazione più solida, è necessario approfondire l'analisi rispetto ai tratti assunti in epoca romana ⁶.

Nel diritto romano l'adottato ha capacità di separarsi dalla famiglia naturale, acquisendo di conseguenza un nuovo status presso quella adottiva. Il *nomen* originario si trasforma in aggettivo con l'aggiunta della desinenza *-ianus* (e.g. "*Caesar Octavianus*") e al soggetto vengono riconosciuti nuovi diritti legati alla famiglia di destinazione, tra cui quello di successione ⁷. L'Enciclopedia giuridica italiana si esprime a proposito mediante le seguenti parole:

L'adozione nell'antica società si presenta quale un bisogno familiare e politico. Quanto più la famiglia nella storia assume il carattere di una unità organica più o meno rigorosamente costituita, tanto più si fa sentire il bisogno di ricorrere a mezzi artificiali, quando, per la mancanza di prole, viene a mancare il mezzo naturale per la perpetuazione e la conservazione della medesima ⁸.

Come risulta, il concetto di famiglia è strettamente connesso a quello di discendenza, diversamente dalla rappresentazione comune ed odierna, che attribuisce importanza al legame affettivo. Nella visione dell'epoca si parla di "società politica organizzata", comandata dalla figura del *pater familias*, "specchio" della volontà di ciascun familiare e dunque detentore del potere decisionale. Tale potere coinvolge anche e specialmente l'adozione; solo il padre di famiglia può adottare e dall'adozione discende tale potere sulla famiglia stessa ⁹.

In epoca romana, l'adozione inizia a possedere un valore pratico, per cui si ricorre ad una prima distinzione interna tra due tipologie: *adrogatio* ("arrogazione") e *adoptio* ("adozione"). Nella prima forma, la persona *sui juris* è soggetta alla patria potestà

⁴ Sgueo, G., "L'istituto dell'adozione nella storia", 2: L'istituto dell'adozione nel diritto primitivo dei popoli ebraico, greco ed egiziano.

⁵ Rossi, M.C., Garbellotti, M., Pellegrini, M., *Figli d'elezione*, 5: Strategie generative della famiglia monastica. Tecniche di separazione e mantenimento dei legami nell'Egitto tardo-antico, pp. 101-125

⁶ Sgueo, G., "L'istituto dell'adozione nella storia", 2: L'istituto dell'adozione nel diritto primitivo dei popoli ebraico, greco ed egiziano.

⁷ Ivi, 3.1: L'adozione nella società romana.

⁸ De Crescenzo, V.N., "Adozione", Enciclopedia giuridica italiana, I, Milano, 1892, p. 195

⁹ Sgueo, G., "L'istituto dell'adozione nella storia", 3.2: Il concetto di *familia* nel diritto romano.

dell'adottante; nel secondo caso, invece, l'individuo *alieni juris* passa da una patria potestà ad un'altra. Ad ogni modo ed in entrambe le circostanze, l'adottato è discendente ed erede, titolare dunque del patrimonio familiare ¹⁰.

La successiva riforma di Giustiniano (531 d.C) scandisce un'ulteriore classificazione, differenziando l'*adoptio plena* dall'*adoptio minus plena*; si tratta, rispettivamente, dell'adozione di un ascendente e di un estraneo ¹¹.

1.2 Il consolidamento dell'istituto verso la fine XVII secolo

Con la caduta dell'impero romano, il diritto medioevale introduce l'adozione militare, di ascendenza germanica. Si tratta di un istituto sorto con l'intenzione principale di sviluppare alleanze belliche, pur mantenendo un legame con il diritto precedente; infatti, requisito di adozione per l'adottato rimane il raggiungimento della maggiore età, come in epoca romana. Montesquieu narra a proposito il rito adottivo di Teodorico, re degli Ostrogoti, che prende come suo figlio il re degli Eruli tramite le armi, simbolo dell'unione tra valorosi guerrieri ¹².

Risulta necessario specificare che, sebbene la diffusione dell'adozione militare sia da intendere come un proseguimento naturale dell'adozione precedente, permangono comunque aree meno soggette al diritto romano, in cui si ricorre al sistema feudale come garanzia altrettanto utile di trasmissione dell'eredità. Di conseguenza, non tutta l'Europa del momento vive l'adozione come unico mezzo di trasmissione patrimoniale ¹³.

Verso la fine del XVII secolo si assiste ad una delle stagioni più floride nella storia dell'adozione; il declino del sistema feudale, che inaugura l'approdo al diritto moderno, agevola l'inserimento dell'istituto in tutte le legislazioni europee. In tale periodo, adottare vuol dire stipulare un contratto tra parti, ossia l'adottante e l'adottato ¹⁴. Scrive De Filippis: "L'adozione tornò in auge nel corso del XVII secolo e fu generalmente concepita come istituto riservato ai maggiori di età, che potevano essere adottati da ultracinquantenni, privi di discendenti legittimi o naturali" ¹⁵.

¹⁰ Ivi, 3.3: L'*adrogatio* e l'*adoptio*.

¹¹ Ivi, 4: La riforma giustiniana dell'adozione: *adoptio plena* ed *adoptio minus plena*.

¹² Ivi, 5.1: L'istituto dell'adozione nel diritto medioevale. L'adozione militare.

¹³ Ivi, 5.2: L'istituto dell'adozione tra le opposizioni del diritto feudale e la rinnovata concezione spirituale cristiana.

¹⁴ Ivi, 6.1: L'adozione nel diritto moderno. Dalla fine del secolo XVIII ai giorni nostri.

¹⁵ Cfr. De Filippis, B., *Trattato breve di diritto di famiglia*, Padova, 2002, pag. 83.

Nell'ambito del diritto francese dell'epoca, il *Code Napoleon* (1804) riconosce l'adozione a seguito di un dibattito circa i suoi vantaggi. Tra questi, la trasmissione dei beni patrimoniali a fronte di nuove norme di successione testamentaria¹⁶. Specifica Camiolo che il riconoscimento dell'adozione nel codice si deve anche ad esigenze specifiche:

“[...] Solamente l'intervento personale di Napoleone rimise più tardi in discussione il problema: consapevole degli effetti che i caduti delle innumerevoli battaglie avevano sortito, cercò una soluzione affinché gli orfani della Francia fossero adottati dalla Francia stessa”¹⁷.

L'adozione napoleonica si configura anche come forma di riconoscenza nei casi di sussidio e cura costante da parte dell'adottante¹⁸.

Nonostante il contributo apportato dal codice napoleonico sia notevole per l'affermazione dell'istituto, il primo passo verso un'adozione formale, come si intende al giorno d'oggi, viene intrapreso dalla Chiesa tra 800 e 900. L'accoglienza presso orfanotrofi di orfani e bambini abbandonati e il loro successivo apprendistato presso famiglie disposte ad insegnare loro un mestiere, rappresenta un'innovativa tipologia di accoglienza che anticipa le moderne forme di affidamento adottivo¹⁹.

In linea generale, dalla raccolta della documentazione storica antica, si delinea la configurazione generale che l'istituto dell'adozione ha assunto nel corso dei secoli e nell'ambito delle varie civiltà che ne hanno fatto uso. Viene riconosciuta la funzione comune di trasmissione dell'eredità familiare e la limitazione nell'applicazione di tale dispositivo ai maggiorenni d'età. Risulta che, in vista del riconoscimento e arricchimento di nuove forme di adottabilità, occorre attendere le innovazioni apportate in età moderna e distinguere il consolidamento dell'istituto nella dottrina italiana e spagnola, in vista degli sviluppi propri di ciascuna.

1.3 L'evoluzione dell'adozione nel panorama italiano

Nel diritto italiano ottocentesco, l'uso dell'adozione al fine di proseguire la discendenza è un caso frequentemente attestato nelle casate nobiliari prive di legittimi eredi. Tali

¹⁶ Galazzini, U., “Adozione. Diritto intermedio”, *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1957, pag. 290 ss.

¹⁷ Camiolo, V.M., *L'adozione nella storia*, Famiglia cristiana, 2002, pag. 5.

¹⁸ Vegliante, A., “Una breve storia dell'adozione”, *Autobiographies et biographies sur l'adoption*, n.8, 2015, 5: Dal Code Napoleon ai giorni nostri, p. 166.

¹⁹ *Ibidem*.

adozioni, che continuano a coinvolgere maggiorenni, vengono disciplinate in accordo alle norme contenute nel codice civile del 1865, erede della tradizione napoleonica precedente²⁰.

Nel Novecento, al termine del primo conflitto mondiale, le consistenti perdite in battaglia e quelle conseguenti l'epidemia di influenza del 1918, incrementano considerevolmente la frequenza di ricorso all'istituto²¹.

Alla vigilia della seconda guerra mondiale (1939), le innovazioni in tema di adozione maturate in quegli anni, vengono finalmente approvate in Parlamento. Adottare non significa più solamente garantire la trasmissibilità dei beni patrimoniali di una famiglia ma anche sostenerla a livello economico, come dimostra l'introduzione dei sussidi alimentari con l'istituto dell'affiliazione.

L'adozione di minorenni viene introdotta per la prima volta con il codice civile del 1942, a seguito di una lunga legislazione che coinvolgeva esclusivamente i maggiorenni, unificando le due possibilità sotto un'unica disciplina²².

Con l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1967 in tema di adozione "speciale", ci si inizia ad occupare di adozione di minori in stato di abbandono, ossia privi dell'assistenza morale e materiale di genitori e parenti tenuti a provvedervi²³. Si distingue, inoltre, l'adozione dei maggiorenni da quella dei minorenni, perlomeno fino alla costituzione di un'autonoma disciplina per quest'ultima, come previsto in un secondo momento dalla legge n. 184 del 1983. A partire da tale normativa, la storia dell'adozione in Italia diventa protagonista di un acceso dibattito, presupposto per una progressiva riforma in materia²⁴.

Rispetto all'adozione internazionale, disciplinata già dalla legge n. 184/1983, la legge n. 476 del 1998 ratifica la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale²⁵. Adottata dalla Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato il 29 maggio 1993 ed entrata in vigore il 1° maggio 1995, la norma auspica alla realizzazione di adozioni internazionali nell'interesse superiore del minore,

²⁰ Sgueo, G., 7: L'istituto dell'adozione nel diritto italiano.

²¹ Vegliante, A., "Una breve storia dell'adozione", 7: In Europa, p. 168.

²² Sgueo, G., 7: L'istituto dell'adozione nel diritto italiano.

²³ Vegliante, A., p. 168.

²⁴ Sgueo, G., 7: L'istituto dell'adozione nel diritto italiano.

²⁵ Maggia, C., "Come è cambiata l'adozione in cinquant'anni: normative, dati applicativi a confronto e prospettive di riforma", *Minorigiustizia*, n.4, 2017, p. 124.

motivo per cui gli Stati contraenti si impegnano a realizzare adozioni a norma, contro pratiche illecite quali la vendita e la tratta dei minori ²⁶.

Rispetto al procedimento, la legge n. 149 del 28.3.2001 introduce la regola del “giusto processo”, che prevede la parzialità del giudice e l’ascolto di tutte le parti coinvolte, minore incluso. Viene introdotto anche l’art. 28 nella normativa sull’adozione (l. n. 184/1983), per cui il venticinquenne adottato ha diritto di conoscere le proprie origini facendo ricorso al Tribunale per i minorenni.

A seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, causata dalla violazione del diritto al rispetto alla vita familiare, la legge n. 173 del 19.10.2015 sancisce il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. Tale principio valorizza ulteriormente l’interesse del minore che, a seguito di lunghi periodi di affidamento preadottivo, può instaurare un legame affettivo che ha diritto di proseguire nella successiva adozione.

A proposito di legami affettivi, lo sviluppo di quest’ultimi nei recenti anni ha condotto la legislazione italiana ad un adattamento rispetto alla normativa europea, in particolare in tema di adozioni di coppie *same sex*. Il riconoscimento di tali rapporti come “unioni civili” e non matrimonio, conduce al riconoscimento di una particolare disciplina per tali circostanze; tutti i casi particolari sono indicati all’art. 44, lett. d., legge n. 184/1983 ²⁷.

Nel 2017, la legge del 1967 risulta essere in vigore da cinquant’anni. Nel frattempo, non solo viene riconosciuta l’adozione del minore in stato di abbandono, ma questi diventa a tutti gli effetti figlio legittimo al pari del figlio biologico, per cui si parla di adozione “legittimante” ²⁸. Inserito nella nuova famiglia di destinazione, il minore interrompe i rapporti con quella di origine ²⁹, dimostrando come la valenza dei legami familiari possa e debba essere riconosciuta anche in assenza dei tradizionali “legami di sangue” ³⁰.

Dall’affinamento negli anni della normativa italiana in materia di adozione si comprende l’intenzione del legislatore di adattare l’istituto alla progressiva

²⁶ Comitato Italiano per l’UNICEF, “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale”, www.unicef.it, 2007.

²⁷ Maggia, C., “Come è cambiata l’adozione in cinquant’anni”, pp. 125-127.

²⁸ Vedi Riforma della filiazione (2012-13), cap. 2.2.

²⁹ Vedi aggiornamento della Corte Cost., cap. 2.5.

³⁰ Ivi, p. 124.

trasformazione della società, convergendo le scelte giudiziarie verso il preminente interesse del minore coinvolto. Tale intento, racchiuso nel concetto di “*best interest of the child*”, accomuna tutte le legislazioni europee, compresa quella spagnola.

1.4 Il percorso dell’adozione nel contesto spagnolo

L’evoluzione dell’istituto nella storia giuridica spagnola segue principi poco distanti da quelli osservati nella legislazione italiana. L’adozione infatti si configura inizialmente al fine di proseguire la discendenza, impartire un mestiere all’adottato, creare alleanze funzionali come quelle belliche, e giunge ai giorni nostri con l’intenzione di difendere in linea prioritaria il benessere del minore privo di famiglia³¹.

In Spagna, le prime testimonianze antiche risalgono al *Breviario de Alarico* (VI), che si occupa di regolamentare la “*perfilatio*”. Tale istituzione, di origine romana, viene adottata di frequente per riconoscere figli nati fuori dal matrimonio e concedere loro di prendere parte all’eredità familiare³².

Nella Barcellona del XVII secolo sono stati rinvenuti i primi “*afermaments*” nel “*Manuals del notari Joan Torró*”, atti notarili di impegno nell’adozione di un bambino ospitato nell’ospedale della città. Rispetto al panorama italiano dell’epoca, gli “*afermaments*” spagnoli, che si presentano come forma di *promissio pro exposito*, ossia promessa di adozione, ricordano le adozioni condotte negli stessi anni presso l’ospedale “Annunziata” di Napoli³³.

A partire dal Novecento, la Spagna sviluppa per la prima volta uno strumento normativo di tutela all’infanzia. Nel 1904 viene promulgata la Legge di Protezione all’Infanzia (*Ley de Protección a la Infancia* o *Ley Tolosa*). Tale norma ha posto le basi per un successivo Decreto Reale, il Regolamento di Protezione all’Infanzia del 1908 (*Reglamento de Protección a la Infancia*), che si è occupato ulteriormente dell’adozione dei minori negli istituti di accoglienza.

³¹ Berástegui Pedro-Viejo, A., *La adaptación familiar en adopción internacional: Una muestra de adoptados mayores de tres años en la Comunidad de Madrid*, Consejo Económico y Social. Comunidad de Madrid, Madrid, 2005, 1: Evolución y desarrollo de la adopción internacional en España, p. 23-24.

³² Ivi, p. 25.

³³ Rossi, M.C., Garbellotti, M., Pellegrini, M., *Figli d’elezione. Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna*, Roma, Carocci, 2014, 10: Pratiche di adozione e affidamento nella Corona d’Aragona. Un’ipotesi di confronto tra Napoli e Barcellona (secoli XIV-XVI), pp. 215-238.

A differenza dell'Italia, la posizione di neutralità della Spagna durante i due conflitti mondiali, non ha comportato perdite direttamente subite nel territorio nazionale, piuttosto le conseguenze indirette della crisi umanitaria che coinvolge l'Europa in quegli anni. In entrambi i paesi, si verifica un aumento del fenomeno di minori rimasti senza famiglia. Le conseguenti carenze affettive e materiali portano ad un intervento urgente da parte dell'Organizzazione mondiale per la sanità: lo studio di John Bowlby nell'opera "*Maternal Care and Mental Health*" riconosce l'importanza del diritto di famiglia, a tutela di ciascun bambino per il benessere psico-fisico dello stesso. A partire da tale presupposto, sempre più famiglie iniziano a ricorrere all'adozione internazionale come strumento di tutela di bambini bisognosi. Tale provvedimento conduce ad un cambiamento di mentalità nei confronti dell'adozione tradizionalmente intesa, portando anche le famiglie già con figli ad adottare.

Durante la guerra civile spagnola (1936-1939), l'istituto diventa uno strumento di lotta politica su entrambi i fronti, per cui viene promossa l'adozione nazionale ed internazionale. Tuttavia, al termine conflitto, non solo gli adottati all'estero vengono richiamati in territorio nazionale, ma tutte le adozioni compiute in quegli anni vengono cancellate dai registri civili, portando le famiglie adottive alla necessità di ricorrere ad una seconda convalida dell'atto ³⁴.

Con la legge del 24 aprile 1958 la Spagna modifica il Codice Civile per avvicinarsi all'interesse superiore del minore. L'adozione diventa irrevocabile ma il minore deve prima aver vissuto in stato di abbandono per almeno 3 anni. La legge distingue inoltre l'adozione "*plena*" dalla "*menos plena*". Nel primo caso si garantisce a coppie sposate da più di cinque anni e senza figli di adottare minorenni fino ai 14 anni, figli di genitori ignoti o abbandonati, con l'intento di sostituire la famiglia adottiva a quella biologica. Il secondo caso varia per la possibilità concessa all'adottato di mantenere il contatto e il cognome dei genitori biologici.

Ulteriori innovazioni risalgono al 13 maggio 1981, quando la promulgazione della legge n. 11/1981 sulla Filiazione, Patria Potestà e Regime Economico del matrimonio, riconosce ad ambo i genitori l'esercizio della patria potestà e l'eliminazione della distinzione tra filiazione legittima e illegittima.

³⁴ Ribeiro Anselmo, G.C., *I percorsi dell'adozione in Europa (Italia, Francia e Spagna)*, Università degli Studi Roma Tre, Roma, 2016, p. 27 ssg.

A seguito di numerosi casi di adozioni illegali, nel 1987 viene promulgata la legge n. 21, che modifica il Codice Civile e il Codice di procedura civile in materia d'adozione. Si tratta del punto di partenza per una moderna normativa che inizia a regolare lo stato di *desamparo* (abbandono), istituisce il *recogimiento* (accoglienza) come mezzo di tutela e riconosce nell'adozione uno strumento di piena integrazione familiare (per cui si parla di adozione "piena"). Tale norma viene modificata dalla Legge Organica n. 1/1996, che tutela e riconosce inoltre i diritti dei minori coinvolti nel processo di adozione.

Con l'approvazione della legge n. 13 del 1 luglio 2005, l'art. 44 del Codice Civile viene modificato; diversamente dall'Italia, il matrimonio tra persone dello stesso sesso viene regolarizzato ed equiparato alla forma consueta. Ne conseguono pratiche di adozione facilitate ³⁵.

Nel 2007 la Spagna risulta essere il principale Paese europeo di accoglienza di minori provenienti da percorsi di adozione internazionale. Al fine di regolare la materia, promulga la legge n. 54, che riconosce un ruolo di intermediazione ad enti autorizzati e il diritto degli adottati a conoscere le proprie origini ³⁶.

1.5 L'odierna configurazione di adozione nel "*best interest of the child*"

Dall'osservazione del percorso storico che coinvolge la dottrina di Italia e Spagna in materia di adozione, oltre le specifiche differenze e comunanze, emerge un progressivo passaggio di priorità dall'adottante all'adottato. Se in passato ci si avvale dell'istituto per obiettivi pratici, come nel caso di tutela della discendenza e dell'eredità familiare, nel presente il legislatore compie ogni pratica con il fine prioritario dell'interesse del minore coinvolto.

Da un punto di vista storico, si inizia a parlare di interesse del minore tra 600 e 700. Per le idee illuministiche dell'epoca (specialmente quelle del filosofo J. Locke) era una "funzione «naturale» e fondamentale della famiglia quella di provvedere all'allevamento e all'educazione dei figli, finché avessero raggiunto un'età sufficiente per camminare nella società da soli, conducendo una vita autonoma".

³⁵ Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il CERDP, "L'adozione nazionale in cinque Paesi europei. Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna", Servizio studi del Senato n. 5, 2009, www.senato.it.

³⁶ Ribeiro Anselmo, G.C., pp. 36 ss.

A partire dall'800, nasce in America la “*best interests of the child doctrine*”, che sostituisce la precedente teoria dei “*parental rights*”. Tale valorizzazione dei diritti dei bambini all'interno del nucleo familiare si estende nel 900 al campo dell'adozione e inizia a guidare i principi dei maggiori paesi Europei ³⁷.

Rispetto all'Italia, come osservato in precedenza, un primo riconoscimento giuridico si riscontra nella sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 1981, in tema di adozione “speciale” (l. n. 431/1967). A livello giuridico, il figlio adottato viene equiparato al figlio biologico; essendo titolari dei medesimi diritti, ad entrambi deve essere garantito il pieno sviluppo della personalità in ambito familiare. Tale riconoscimento, contenuto nel principio del *favor minoris*, è tutelato anzitutto a livello costituzionale e ravvisato poi nella sentenza in questione, che recita:

«sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, comma 1 e 2, della Costituzione. Queste norme, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva» ³⁸.

L'art. 2 riconosce i “diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” ³⁹, tra queste la famiglia, mentre l'art. 30 sancisce il dovere-diritto genitoriale di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” ⁴⁰, come nel caso dell'adozione. L'applicazione finale dei principi contenuti nella normativa spetta alla decisione del giudice che si occupa della pratica adottiva e che, in tal senso, riveste un ruolo preminente nel valutare il miglior interesse del minore.

A livello internazionale, si ritiene che il “*best interest of the child*” vada compreso nell'espressione inglese “*all actions concerning children*”, ossia tutte le scelte giudiziarie in cui sono coinvolti minori. Un concetto elaborato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) ⁴¹, il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche (196 Stati), al punto da richiedere una preparazione decennale, tale da contenere l'esperienza di ciascun paese ⁴².

³⁷ Lenti, L., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in Rivista di diritto civile, 1/2016, pp. 86-111.

³⁸ Laneve, G., “La tutela degli interessi del minore nel rapporto genitori-figli a quarant'anni dalla sentenza Corte cost. n. 11 del 1981”, *Studium Iuris*, n. 11, 2021, pp. 1332-1333.

³⁹ Costituzione, “Principi fondamentali”, art. 2, www.senato.it.

⁴⁰ Costituzione, “Parte I, Titolo II. Rapporti etico-sociali”, art. 30, www.brocardi.it.

⁴¹ Laneve, G., “La tutela degli interessi del minore”, pp. 1334-1335.

⁴² Comitato Italiano per l'UNICEF, Convenzione sui diritti dell'infanzia, www.unicef.it, 2023.

La considerazione dell'interesse del minore non è tuttavia una valutazione esclusiva; nel 2013, il *Committee on the Rights of the Children* ha rivelato che valorizzare l'interesse del minore significa pure considerare l'interesse delle parti coinvolte, genitori compresi, e le ripercussioni che possiedono sul minore stesso.

A partire da tale precisione, è sorto un dibattito circa la corretta traduzione da attribuire all'aggettivo inglese “*best*”, per cui in italiano può apparire nei concetti di “superiore” e “preminente”. Tali termini appaiono simili, eppure rivelano differenze semantiche: parlare di interesse superiore vuol dire escludere gli altri interessi in gioco, mentre riferirsi ad un interesse preminente significa riscontrare tra quelli considerati, l'interesse di maggior pertinenza al caso. Nella valutazione occorre prendere in riferimento anche la frequenza con cui si parla al plurale di “*interests*”, al fine di indicare l'esistenza di non uno, ma più interessi in combinazione. L'espressione “*primary consideration*” si avvale di una combinazione di parole maggiormente in linea con il significato che il legislatore intendere restituire: l'intento di privilegiare tra tutti gli interessi coinvolti a processo, quello che il giudice ritiene possa essere di primaria importanza nella tutela del minore ⁴³.

Il diritto italiano non precisa tale espressione, se non nell'ambito della legge sull'adozione (l. n. 184/1983), dove viene indicato l'interesse del minore come “superiore” (artt. 32 comma 1°, 35 comma 3° e 4°, che riprendono il linguaggio della convenzione de L'Aja sull'adozione internazionale) e “preminente” per l'adozione in casi particolari (art. 57 comma 2°). Un'ulteriore specificazione, in cui l'interesse del minore diventa criterio esclusivo, si applica a evenienze specifiche; per rimanere in tema, nella pronuncia dell'adozione in casi di separazione dei coniugi in fase di affidamento preadottivo (art. 25 comma 5°). Queste circostanze riprendono la pronuncia frequente della Corte Edu sul mantenimento di legami familiari già esistenti tra adottato e genitori adottivi.

Per tutti gli altri casi, il “*best interest of the child*” è un principio complesso: “salvo rari casi, [...], corrisponde alla logica del superlativo relativo, dal momento che l'interesse del minore non può essere sottratto a un bilanciamento ragionevole con altri interessi che potrebbero contrapporglisi, purché siano di rango particolarmente elevato”. Nella valutazione delle migliori scelte per il suo benessere, il giudice non dovrebbe considerare

⁴³ Laneve, G., *Ibidem*.

il minore come un soggetto singolo, piuttosto come un essere sociale che intrattiene relazioni di diversa natura, da quelle familiari a quelle sociali (e.g. scolastiche). Tale presupposto è alla base del riconoscimento del miglior interesse del minore come diritto relazionale. Dal momento che la tipologia di relazioni varia a seconda del minore coinvolto, il giudice deve inoltre prendere in considerazione una valutazione personalizzata delle circostanze. Oltretutto, se al minore viene riconosciuta capacità di discernimento sulle questioni che lo riguardano, ha diritto di essere ascoltato nei processi giudiziari a suo nome (artt. 336 bis comma 1° e 337 octies comma 1° c.c.). Per questo, parlare di interesse al singolare risulta riduttivo; occorre sempre includere la storia di ciascun minore e della realtà che lo circonda, al fine di collegare norme astratte e generali a casi concreti di applicazione.

Le sentenze di adozione hanno carattere prognostico; si basano sulla considerazione di vicende passate, vengono assunte sulla base di quelle presenti, ma hanno effetti reali su quelle future⁴⁴.

A partire dalle riflessioni proposte, è possibile fornire indicativamente una prima definizione di adozione:

L'adozione realizza un rapporto giuridico di filiazione fra persone che non discendono geneticamente l'una dall'altra. Si costituisce con un provvedimento del giudice e nella grande maggioranza dei casi ha lo scopo di soddisfare il diritto di un minore, privo di una famiglia d'origine adeguata ai suoi bisogni, di crescere in una famiglia sostitutiva⁴⁵.

Questa nozione pone in rilievo la natura stessa dell'istituto (la filiazione), la sua costituzione (tramite processo), la funzione primaria a cui assolve (l'interesse del minore) e le parti che coinvolge nel processo (gli adottanti e l'adottato).

Tuttavia va considerato che, in vista di una maggiore definizione di tali aspetti, occorre collocare l'adozione in un determinato contesto, dotato di proprie peculiarità e rispettive norme di riferimento; tale presupposto si muove dall'osservazione della legislazione italiana in materia ad un'analisi comparata con la dottrina spagnola corrispondente.

⁴⁴ Lenti, L., "Note critiche in tema di interesse del minore", in *Rivista di diritto civile*, 1/2016, pp. 86-111.

⁴⁵ Lenti, L., *Diritto di famiglia e servizi sociali*, G. Giappichelli Editore, Torino, Quarta edizione 2022, XVIII: L'adozione, p. 347.

2. ADOTTARE IN ITALIA: IL PERCORSO DELL'ADOZIONE PIENA

Alla luce degli sviluppi storici, il secondo capitolo viene dedicato all'approfondimento dell'attuale normativa italiana sull'adozione. Dopo aver illustrato le diverse tipologie riconosciute dalla legge, si imposta l'esposizione sull'analisi dell'adozione "piena". A proposito, vengono illustrate le fasi del procedimento in tutta la sua durata, comprendendo anche il servizio di sostegno post-adozione. L'applicazione della normativa sovraesposta ai casi concreti di storie di adozione consente inoltre di ricavare spunti di riflessione per una futura riforma in materia.

2.1 Tipologie e normativa: adozione piena, internazionale, semplice e dei maggiorenni

Nella definizione dell'istituto si precisa che adottare permette di generare tra le parti coinvolte un rapporto di filiazione. Con tale termine si fa riferimento tradizionalmente al vincolo che si instaura tra i genitori e il figlio al momento della nascita di quest'ultimo. Dunque, da un punto di vista giuridico, l'adozione rappresenta una delle eccezioni a questa norma; il rapporto tra l'adottante e l'adottato non presenta basi genetiche, piuttosto è il risultato di un procedimento giudiziario apposito

¹. Tale procedimento, poi, varia a seconda della tipologia di adozione riconosciuta dall'ordinamento italiano.

In Italia viene distinta primariamente l'adozione "del maggiorenne" da quella del minore; la prima è disciplinata dal codice civile (art. 291 ssg.) mentre la seconda dalla legge 184/1983. Tale norma riconosce l'adozione "piena" (art. 6 ssg.) e due sue varianti: l'adozione "semplice" (in casi particolari) e l'adozione "internazionale"².

L'adozione dei maggiorenni viene disciplinata separatamente per richiedere procedure e produrre effetti discostanti rispetto a quelli previsti per l'adozione di minori. Diversamente dalle altre tipologie, infatti, l'adottato non acquisisce i rapporti di parentela con i parenti in linea collaterale (art. 74 c.c.), ma mantiene quelli con la famiglia d'origine (art. 300 c. 1° c.c.). Questa accezione viene integrata dal contenuto dell'art. 291 c.c., che include i requisiti previsti per tale tipologia: "L'adozione è permessa alle persone che non

¹ Lenti, L., *Diritto di famiglia e servizi sociali*, G. Giappichelli Editore, Torino, Quarta edizione 2022, XIV: La filiazione, p. 222.

² Ivi, XVIII: L'adozione, p. 348.

hanno discendenti legittimi, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”³. Tra i casi previsti, rientra l'adozione di un componente giovane della famiglia da parte di uno più anziano, con fine successorio.

Fino alla sentenza della Corte cost. n. 135/2023, il cosiddetto figlio *adottivo* anteponeva il nuovo cognome al proprio (art. 299 c.c.); al giorno d'oggi, al fine di tutelare maggiormente l'identità personale dell'adottato, questi può limitarsi ad aggiungere il cognome dell'adottante, con suo consenso⁴. Qualora però si renda colpevole nei confronti dell'altro di atti indegni (e.g. reclusione non inferiore a 3 anni), l'adozione può essere revocata (artt. 306 e 307 c.c.)⁵.

La variante dell'adozione semplice viene indicata per la prima volta nella legge 431/1967. Con l'entrata in vigore della norma del 1983, si ricorre a questo modello solo per casi particolari espressamente citati all'art. 44 c. 1°. In generale, quando non si dispone dei requisiti di adozione indicati all'art. 6 legge 184, vale a dire, non si rispettano i limiti di età previsti oppure non si è sposati. Rispetto a quest'ultimo punto, l'adozione in Italia da parte di *single* riprende quanto affermato dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo (1967), fermo restando che, come sostenuto dalla Cassazione, si consideri una tecnica alternativa volta ad “assicurare al minore, che ne è privo, l'effettività di una vita familiare [...]”⁶.

Le specifiche situazioni di ricorso sono così sintetizzate nel primo comma:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo⁷.

³ Codice Civile, art. 291.

⁴ Trapuzzano, C., “Adozione maggiorenne: si può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante”, www.altalex.com, 2023.

⁵ Lenti, L., *Diritto di famiglia e servizi sociali*, pp. 380-381.

⁶ Zatti, P., Colussi, V., Arianna, F., *Lineamenti di diritto privato*, CEDAM, Edizione XIX, 2022, p. 836.

⁷ Art. 44, c. 1°, l. 4 maggio 1983, n. 184.

Le condizioni riferite all'art. 3 c. 1° prendono in considerazione il minore con disabilità grave, “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”⁸

L'impossibilità di affidamento preadottivo, invece, viene detto “di diritto” quando si verifica in circostanze di assenza di uno stato di abbandono ma risulta necessaria l'adozione (motivata dalla tutela dell'interesse del minore), e “di fatto” in presenza di uno stato di abbandono ma difficoltà all'adozione (e.g. minore disabile).

L'adozione semplice, dunque, non prevede necessariamente una previa condizione di abbandono del minore, a differenza dell'adozione piena. Per cui i genitori, o eventuali rappresentanti legali, possono essere interpellati nel processo. Seppur l'adottato acquisisca uno *status* equiparabile a quello del figlio (riforma della filiazione 2012-13), i legami con la famiglia d'origine permangono. Il procedimento può tuttavia risultare revocabile per gravi motivazioni (e.g. in caso di indegnità dell'adottato); si tratta della maggiore differenza rispetto a quanto previsto per la tipologia principale dell'adozione piena⁹.

L'adozione internazionale si verifica qualora gli adottanti e l'adottato possiedano nazionalità differenti. Tale ipotesi si concretizza nelle situazioni di adozione di minori stranieri da parte di italiani (artt. 29 ss. l. n. 184/1983) e, viceversa, di minori italiani da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero (artt. 40-43 l. n. 184/1983).

La Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1993), ratificata dall'Italia con l. 31 dicembre 1998, n. 476, si occupa dell'intero processo. Sulla base del criterio di sussidiarietà, la Convenzione si occupa di verificare *in primis* l'effettivo stato di bisogno del minore, per cui la dichiarazione di adottabilità viene espressa se risulta essere conforme al suo interesse e non esistono alternative rispetto ad una possibile adozione nei confini del paese di riferimento. Ogni paese membro nomina un'autorità centrale che legiferi sul rispetto dei criteri previsti; in Italia, l'aspetto giudiziario è compito del Tribunale per i minorenni, mentre quello amministrativo della Commissione per le adozioni internazionali (art. 38 l. n. 184/1983).

⁸ Art. 3, c. 1°, l. 5 febbraio 1992, n. 104.

⁹ Ivi, pp. 376-379.

A partire dalla legge n. 476/1998, chi desidera adottare per via internazionale è obbligato a riferirsi ad appositi enti autorizzati (art. 31, comma 1), che regolano le procedure nel rispetto della legge di entrambi i paesi. L'art. 41 l. n. 218/1995 riconosce le adozioni effettuate all'estero in Italia, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 (sempre che si conformino all'ordine pubblico internazionale e alle norme del Diritto di Famiglia italiano)¹⁰.

L'adozione "piena" coinvolge minori che si trovino necessariamente in uno stato di abbandono morale e materiale. Tale requisito viene individuato dal giudice del Tribunale per i minorenni, che legifera sul criterio di "adottabilità", essenziale al fine dell'adozione. Questa prima parte del procedimento giudiziario viene completata da una seconda fase, durante la quale il giudice valuta l'idoneità degli aspiranti adottanti (una coppia di coniugi stabilmente conviventi, sposati e di età non avanzata con accertata capacità di allevare ed educare un figlio), pronuncia l'affidamento preadottivo e, infine, la sentenza di adozione. Una volta completato, il procedimento risulta irrevocabile; il minore acquisisce lo status di figlio biologico, tanto da interrompere i legami con la famiglia d'origine¹¹. L'eventuale pronuncia di quest'ultima sulla sentenza è, perlomeno nel diritto italiano, irrilevante ai fini del caso¹².

2.2 Il procedimento dell'adozione piena: requisiti di partenza, affidamento preadottivo, sentenza finale di adozione

La legge sull'adozione n. 184 del 4 maggio 1983 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 maggio con titolo: "Diritto del minore ad una famiglia". La norma consta di 82 articoli suddivisi in sei titoli e tratta ciascun aspetto dell'istituto¹³.

Rispetto al procedimento, la legge in questione definisce il percorso attraverso una serie di passaggi specifici, che potrebbero essere sintetizzati in tre tappe:

1) Verifica dei requisiti di adozione per le parti coinvolte

Analizzando la prima fase di verifica dei requisiti, risulta necessario specificare che il cambio di paradigma rispetto al fine dell'adozione, originariamente indirizzato nell'interesse dell'adottante e solo in seguito orientato verso l'adottato,

¹⁰ Sesta, M., *Manuale di diritto di famiglia*, CEDAM, Edizione X, 2023, cap. XII, pp. 338-341.

¹¹ Vedi l'aggiornamento con la sentenza n. 183 del 28 settembre 2023. Punto 2.5.

¹² Ivi, pp. 348-349.

¹³ L. 4 maggio 1983, n. 184.

ha portato a scoprire una nuova funzionalità dell'istituto. Chiunque abbia intenzione di adottare, al giorno d'oggi può farlo indipendentemente dal fatto che già possieda o meno figli propri, dal momento che non si tratta puramente del desiderio di dare ad una coppia un figlio ma, viceversa, della necessità di concedere al minore una famiglia.

Perseguendo tale logica, il giudice che si occupa di valutare il criterio di adottabilità deve verificare l'effettivo stato di abbandono del minore, sia esso morale o materiale. L'espressione si riferisce a situazioni molto diversificate, che si possono verificare in presenza o assenza della famiglia d'origine.

In presenza di una coppia di genitori, il Codice Civile italiano sancisce che ambedue sono tenuti ad adempiere al dovere di responsabilità genitoriale, "esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio" (art. 316 c.c.)¹⁴. Tale espressione ha sostituito lo storico concetto di "potestà", intendendo rappresentare la crescita di un minore come l'assunzione di una responsabilità nei suoi confronti. La nuova concezione è stata introdotta con la riforma del 2012 che, oltretutto, ha anche superato la tradizionale distinzione tra "figlio legittimo" e "figlio naturale"¹⁵. Per cui, attualmente, il minore si trova in stato di abbandono se non gode del pieno riconoscimento di tale principio, sia esso inserito nella propria famiglia d'origine o anche in quella di affidamento (art. 8 c. 2° legge 184).

L'autorità giudiziaria ha in tal senso il compito di valutare tale stato, attenendosi alla doppia concezione di abbandono: da un lato, inteso come privazione materiale, che può riguardare l'assenza di una casa, di una alimentazione corretta o di un'igiene sufficiente, dall'altro come insieme di attività che garantiscano lo sviluppo della personalità, tra cui l'istruzione, l'educazione, la socialità. Questi aspetti della crescita possono essere compromessi da situazioni di povertà economica e affettiva e patologie psichiche, quali dipendenze di varia natura.

Nella valutazione di tali vicende, il giudice deve verificare che alla base non vi sia una "causa di forza maggiore di carattere transitorio", intendendo una

¹⁴ Codice Civile, art. 316.

¹⁵ Biarella, L., "La responsabilità genitoriale: cos'è e quando può essere limitata?", www.Altalex.com, 2022.

situazione ingestibile ma comunque destinata a risolversi in tempi adeguatamente brevi. Nel caso del genitore affetto da una patologia psichica compromettente la cura del minore, l'abbandono viene valutato alla luce della sua intenzione di accettare il sostegno fornito dalla rete nazionale di servizi sociali (art. 8 c. 3° legge 194). Il ruolo di intervento di tali organismi fa parte della natura "sussidiaria" dell'adozione, promossa dall'ordinamento italiano e riconosciuta in prima istanza dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per cui si ricorre all'istituto nel momento in cui non vi sono alternative o le misure precedentemente adottate non sono risultate sufficienti.

In assenza di genitori, il minore può essere dichiarato adottabile se mancano "i parenti tenuti a provvedervi" (art. 8 c. 1° legge 184), rientrando in questa categoria i parenti entro il 4° grado (incluso coloro che hanno costruito un rapporto significativo con il bambino) e quelli entro il 6°, che possono adottare in specifiche circostanze indicate all'art. 44 lett. *a* (*i.e.* minore orfano di entrambi i genitori).

Oltre le specifiche circostanze di abbandono, la dichiarazione di adottabilità viene sempre segnalata ed inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nella residenza del minore. Sulla base delle indicazioni fornite, il pubblico ministero si occupa di procedere all'apertura del caso, valutando la sopracitata responsabilità genitoriale negli aspiranti adottanti (art. 336) e l'adottabilità nel minore (art. 8 ssg. Legge 184). In tale valutazione, i giudici "specializzati" lavorano in comune accordo con i giudici "onorari", vale a dire, professionisti in ambito psicologico, pediatrico, pedagogico e dell'assistenza sociale. La necessità di formare il Tribunale per i minorenni con figure specializzate in una simile valutazione, si deve alla prima costituzione di tali tribunali nel 1934, al fine di educare i minori e favorire il loro reinserimento in società. Solo a partire dalla legge sull'adozione semplice (1967), il tribunale ha iniziato ad occuparsi della valutazione dello stato di abbandono, diventando "promotore dei diritti dei minori"¹⁶.

¹⁶ Lenti, L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè Francis Lefebvre, in Trattato di diritto privato, Iudica, G., Zatti, P., 2021, pp. 27-28.

In fase di istruttoria, il tribunale deve convocare e sentire tutte le parti coinvolte a processo, incluso il minore con capacità di discernimento (art. 10 c. 5° legge 184). L'assenza di tali parti o il mancato desiderio di porre rimedio allo stato di abbandono con l'aiuto dei servizi sociali, porta il giudice a dichiarare sul momento la sentenza di adottabilità (art. 15 legge 184).

Un altro caso di dichiarazione immediata di adottabilità si verifica nella circostanza del parto in anonimato (art. 11 c. 2° legge 184), sempre che la madre abbia preso tale scelta in piena consapevolezza, noti gli effetti giuridici e nonostante il ruolo di mediazione condotto dai servizi sociali.

Il minore dichiarato adottabile è in stato di abbandono al momento della sentenza. Il giudice si occupa dunque del suo trasferimento presso una comunità o, se possibile, in una famiglia affidataria.

2) *La fase di affidamento preadottivo*

Questa fase richiede prima l'accertamento dei requisiti degli eventuali e futuri genitori adottivi. L'ordinamento italiano prevede anzitutto che ad adottare sia una coppia, diversamente rispetto ad altri paesi europei, come la Spagna (l'adozione in altri casi è prevista in Italia all'art. 44 legge 184)¹⁷. Tale coppia deve aver convissuto stabilmente ed essere sposata da almeno tre anni; inoltre, entrambi i coniugi devono possedere rispetto al minore una differenza di età minima di 18 anni e massima di 45, con le dovute eccezioni nei casi previsti dalla legge. A tal proposito, occorre specificare che i recenti interventi della Corte costituzionale hanno previsto una deroga ai limiti d'età nelle situazioni per cui la mancata adozione causerebbe un danno grave, in vista dell'interesse del minore (art. 6, comma 5°). Uno dei primi esempi può essere tratto dal decreto del T.M. dell'Emilia Romagna dell'11-22 maggio 2017, che tratta la vicenda di Marco e Laura. La coppia si è affidata alle pratiche di adozione internazionale una volta constatata l'impossibilità di avere figli; tuttavia, è stata ritenuta inidonea per requisiti di età. Marco possedeva d'altronde 10 anni e 5 mesi più del minore; al fine di rientrare nella casistica stilata per legge, avrebbe dovuto adottare un bambino dai 10 anni, anziché dai 9. Tuttavia, la coppia ha presentato ricorso al tribunale per i minorenni di Bologna ed ha ottenuto comunque l'adozione del

¹⁷ Vedi dibattito al punto 2.5.

minore; il giudice ha infatti valutato che il procedimento sarebbe stato svolto nell'interesse del minore, ad esempio, di proseguire la conoscenza della coppia disposta ad adottarlo ¹⁸. Altre situazioni ammesse si verificano quando il limite massimo viene superato da uno degli adottanti (non oltre i dieci anni), se entrambi possiedono già figli propri o adottivi (tra cui almeno uno minorenni), o nell'adozione del fratello o della sorella del figlio adottivo ¹⁹.

L'eventuale idoneità o meno degli adottanti viene accertata dal tribunale in accordo con un'indagine socio-psicologica condotta dai servizi sociali.

La domanda di adozione può essere presentata a più tribunali in Italia ma ha un valore di prescrizione di 3 anni, a seguito dei quali la coppia dev'essere nuovamente valutata per l'affidamento.

Una volta che il giudice individua la famiglia più appropriata al minore, si verifica la fase di "abbinamento" (art. 22 c. 5°). Esistono titoli preferenziali a cui il tribunale si attiene nel considerare di affidare ad una specifica coppia; tra questi, la scelta di adottare fratelli o sorelle e disabili (art. 6 c. 7°). La pronuncia dell'affidamento preadottivo avviene a seguito dell'accettazione dell'abbinamento da parte della coppia e del minore se quattordicenne (art. 22 c. 8°).

La durata di collocamento in famiglia è normalmente della durata di un anno con possibilità di proroga, salvo casi di "difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili" (art. 23 c. 1°), che revocano lo stato e conducono generalmente ad un nuovo abbinamento.

3) *Sentenza finale di adozione*

Al termine dell'affidamento preadottivo, il tribunale interpella tutti i soggetti coinvolti e, se lo ritiene opportuno in base a quanto constatato in fase precedente, pronuncia la sentenza di adozione (art. 25).

Con la trascrizione sui registri di stato civile, l'adottato acquisisce lo status di figlio, al pari degli altri figli nati nel matrimonio. Il nuovo stato di nascita sostituisce l'originale ed il minore acquisisce il cognome di entrambi i genitori (C. cost. 131/2022) ²⁰.

¹⁸ Tufano, F., "Adozione: quando l'età non conta", www.studiolegalebarbaradangelo.com, 2017.

¹⁹ Iudica, G., Zatti, P., *Linguaggio e regole del diritto privato*, CEDAM, Edizione XXIV, 2023.

²⁰ Lenti, L., *Diritto di famiglia e servizi sociali*, pp. 354-370.

2.3 Il ruolo di supporto del servizio post-adozione

Per comprendere meglio cosa si intende per post-adozione, si può fare riferimento al caso di Teresa e Francesco, coniugi che adottano Antonio all'età di 9 anni, dopo un anno di affidamento preadottivo e altrettanti anni di informazione in preparazione all'adozione. Quando ci si prende carico di un bambino, soprattutto se cresciuto, è necessario tenere in considerazione il background che lo caratterizza e le conseguenze sul piano psicologico; nel caso di Antonio, le violenze da parte del fratello maggiore, che lo hanno portato ad una condotta introversa. I genitori adottivi, alla luce di tali difficoltà, hanno il compito di accompagnarlo nel superamento delle stesse. D'altra parte, se durante il procedimento di adozione sono attentamente seguiti in ogni passaggio dalla legge, nel post-adozione ogni scelta è a loro carico.

La Rete Europea di Osservatori Nazionali per l'Infanzia (ChildONEurope) riunisce esperti da tutta Europa, al fine di cooperare per l'attuazione di politiche per l'infanzia e la tutela dei diritti dei minori. Nel 2007, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, ha sviluppato delle linee guida per il post-adozione, così introdotte:

I genitori adottivi hanno bisogno di un aiuto professionale per capire le esigenze del minore e i suoi comportamenti derivati dalle esperienze di avversità vissute dal bambino, con i conseguenti ritardi e le difficoltà evidenziate nel bambino stesso. Questo supporto è anche inteso ad aiutare i genitori a rispondere in modo adeguato a queste esigenze e nel modo più favorevole possibile per superare le difficoltà. Un altro motivo per cui i servizi post-adozione sono necessari si riferisce a quei bisogni specifici del bambino adottato che abbiano avuto origine a causa del suo stato di adottato, ai sentimenti di perdita, alla formazione di una doppia identità e alla ricerca delle sue origini (p. 16).

Sulla base di questo documento, si individuano quattro principali e frequenti tipologie di supporto alla fase successiva l'adozione:

1. Il *follow-up* post-adottivo, durante il quale professionisti si occupano di valutare ed inviare periodicamente al giudice una relazione sull'andamento familiare.
2. Il *counseling*, inteso come opzione rivolta a genitori, figli, gruppi di coppie adottive in situazioni di difficoltà, come in caso di primo inserimento scolastico.
3. La *psicoterapia*, quale attività di sostegno psicologico per vicende personali emerse prima e dopo l'adozione (separazione dalla famiglia d'origine, rafforzamento del legame con la famiglia di destinazione etc.).
4. La *ricerca delle origini*, come fase del processo adottivo a cui il minore giunge più o meno consapevolmente e secondo le proprie modalità. In tal senso, i servizi

di post-adozione svolgono un ruolo di mediazione nel riavvicinamento del minore che desidera conoscere la propria provenienza.

Come indicato nella pubblicazione dell'Istituto degli Innocenti, *“Il post adozione. Fra progettazione ed azione”*, ciascuna regione italiana dispone del proprio servizio ²¹. Oltre le rispettive differenze, il fine comune di ciascuna attività è supportare e costruire la “genitorialità adottiva”, intesa come “una genitorialità cercata, fortemente scelta, che nasce da un sentimento di curiosità e un desiderio, in qualche modo, di “mettersi a disposizione e a servizio” dei bambini e delle bambine adottati”. Se in passato i genitori cercavano di rado un contatto con i servizi post-adozione, in quanto interpretati come rimedio ad una genitorialità inadeguata, al giorno d’oggi la maggiore consapevolezza del servizio come sostegno all’adozione ha incrementato il numero di ricorsi e la fiducia negli operatori stessi ²².

2.4 Storie di adozioni italiane: il diritto di conoscere le proprie origini

Il ruolo di mediazione dei servizi post-adozione è stato reso necessario considerando con particolare attenzione il frequente e naturale desiderio degli adottati di conoscere la propria famiglia di provenienza. Tale diritto viene indicato all’art. 28 legge 184/1983: l’adottato che raggiunge l’età di 25 anni può procedere per ricorso al Tribunale e conoscere i propri genitori biologici.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, c. 7°, ha specificato come tale possibilità possa essere ampliata agli altri componenti del nucleo familiare di origine, inclusi eventuali fratelli e sorelle. La pronuncia in questione ha avuto un ruolo fondamentale nel riempire una lacuna giurisprudenziale già disciplinata da altri paesi europei, consentendo all’adottato di costruire le origini della propria “fratria”, un modello relazionale diverso rispetto alla “genitorialità”, che richiede pertanto una disciplina propria. L’art. 28 si propone dunque come “un modello di intervento, che seppur in fase di collaudo e pertanto da affinare, riuscisse a coniugare burocrazia, giurisprudenza, una giusta dose di sensibilità e di spirito di adattamento nel rispetto del massimo riguardo a garanzia dei diritti degli attori in gioco”.

²¹ Palacios, J., “La lunga strada del post adozione”, *Minori Giustizia*, 2017.

²² Istituto degli Innocenti, “Percorsi di sostegno alle famiglie nel post adozione”, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, www.minori.gov.it, 2022.

La necessità dell'adottato di entrare in contatto con diverse parti familiari è stata accertata dalle neuroscienze. Dagli studi emerge che la costruzione identitaria di una persona è un *continuum* storico; in presenza di vicende traumatiche quali lo stato di abbandono (che si è visto essere il presupposto dell'adozione stessa, perlomeno quella piena), tale percorso viene interrotto compromettendo, di conseguenza, la costruzione di una identità solida.

Una vicenda esemplificativa del caso proposto, coinvolge il Tribunale per i minorenni di Firenze. Nel 2020, una giovane donna, Stella, fa ricorso chiedendo di conoscere le sorelle, Anna e Lucia. Il tribunale accoglie la richiesta pur in presenza di una circostanza particolare, per cui non esisteva uno specifico protocollo di riferimento. La cancelleria adozioni, seguendo le consuete indicazioni all'art. 28, ha trasmesso ai servizi sociali la richiesta di indagine, stabilendo quattro date di udienza. Le sorelle contattate hanno accettato di conoscere Stella, per cui tutti i soggetti coinvolti sono stati ascoltati a processo ed accompagnati all'incontro con il sostegno degli assistenti sociali. Tuttavia, quando Stella, Lucia e Anna hanno avuto modo di scoprire l'esistenza di un ulteriore fratello e che questi si è rifiutato di rivelare la propria identità, sono sorti dei dubbi circa la gestione del sistema stesso. Lucia si è domandata, a proposito: "se avesse avuto maggiori informazioni su Stella e su noi in generale, pur nel rispetto della riservatezza e dei dati personali, la scelta sarebbe stata diversa?".

Dalle testimonianze delle sorelle emerge infatti un'opinione comune sulla gestione da parte del tribunale e dei servizi sociali rispetto alle fasi di conoscenza delle proprie origini. Quando Lucia è stata contattata le hanno riferito: "una persona del tuo passato ti cerca", senza ulteriori dettagli che avrebbe preferito ricevere. Anna ha incontrato le sorelle a sorpresa in un giardino nei pressi del tribunale, privata di un'adeguata preparazione iniziale. In vista di un'ottimizzazione del servizio, occorre sempre valutare l'entità del processo per ogni soggetto coinvolto ed adottare di conseguenza misure volte a rispettare le necessità e sensibilità di ciascuno.

A discapito delle esperienze personali, Stella riconosce la portata dell'evento che il tribunale le ha concesso: "[...] È mia opinione quindi che questa nuova strada intrapresa a Firenze, acconsentendo a un nuovo genere di ricongiungimenti, possa non solo aver

avuto un grande impatto positivo per noi, ma anche per altre persone nelle nostre condizioni, che decidano di provarci”²³.

2.5 Il futuro dell’adozione italiana: tra problematiche e riforme

I dubbi sollevati rispetto a quale sia la miglior gestione del diritto a conoscere le proprie origini, si inseriscono in un dibattito più ampio su quale direzione debba intraprendere l’intero sistema dell’adozione italiana.

Come visto in precedenza, con la sentenza di adozione piena il minore interrompe di norma tutti i rapporti con la famiglia di provenienza. Questo criterio è stato rivalutato di recente. A partire dalla sentenza n. 183 del 28 settembre 2023, si inizia a riconoscere al minore adottato il diritto al mantenimento di un legame con certi membri della famiglia d’origine se, tale legame, risulta funzionale al suo interesse. Questo aggiornamento riconosce come il mantenimento di “significative, positive e consolidate relazioni socioaffettive con componenti della famiglia d’origine” possa, in determinati casi, “sopperire allo stato di abbandono” del minore. Nel concreto, sarebbe interesse di fratelli o sorelle adottati da coppie distinte mantenere un legame che vada oltre quello giuridico-formale²⁴. Altrimenti il caso di nonni che, per difficoltà legate all’età avanzata o condizioni di salute, non possano farsi carico personalmente del nipote. Il minore che continua ad intrattenere rapporti con il proprio passato ha modo di prendere consapevolezza delle proprie origini e rimanere in contatto con figure che hanno avuto un ruolo centrale durante la sua crescita. Tale principio viene ribadito dalla Corte EDU (art. 8 CEDU) nella “tutela delle relazioni parentali al rispetto della vita familiare”, per cui l’allontanamento del minore dal nucleo familiare dev’essere inteso come la soluzione ultima a garanzia dello stesso²⁵.

Questo recente caso di innovazione del sistema adottivo italiano rivela la necessità di adattare l’istituto alle esigenze dei minori coinvolti, facendo anche leva sull’ascolto delle esperienze di chi ha vissuto in prima persona l’adozione.

²³ Loliva, V., Fabbri, F., Dini, C., “Dall’origine di una storia di vita al recupero dei legami originari”, *Minorigiustizia* n. 4, 2020, pp. 189-199.

²⁴ Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, “Adozione piena: nell’interesse del minore il giudice può preservare talune relazioni affettive con componenti della famiglia d’origine”, www.cortecostituzionale.it, Roma, 2023.

²⁵ Trapuzzano, C., “Adozione piena: possibile preservare le relazioni affettive con la famiglia d’origine nell’interesse del minore”, www.altalex.com, 2023.

Tale proposito viene perseguito specialmente da ItaliaAdozioni, un'associazione italiana composta da volontari che promuovono storie di vita adottiva. Il gruppo comprende genitori adottivi, figli adottati ormai adulti, professionisti, genitori biologici e studenti. L'intento è promuovere socialmente l'istituto e sollevare le problematiche che presenta, al fine di apportare, al più presto, le giuste correzioni al sistema.

Di recente, l'associazione ha sollevato delle richieste in Senato basate sulle testimonianze dei suoi membri, nell'intento di migliorare il futuro delle adozioni. Tra le petizioni raccolte, ItaliaAdozioni si rivolge ai 29 Tribunali per i minorenni distribuiti nel territorio chiedendo una maggiore uniformità nella documentazione richiesta agli aspiranti genitori adottivi, per cui esistono significative differenze tra le varie regioni italiane. L'associazione si rende inoltre conto come la coppia che presenta la domanda iniziale di adozione sia spesso poco informata rispetto ai criteri che indica (preferenze quali l'adozione di neonati, che spesso risulta poco fattibile), per cui risulterebbe utile anticipare alla compilazione della domanda un percorso orientativo con i servizi sociali, che possa concedere un'esplorazione previa e approfondita sul mondo dell'adozione. Tra gli interventi già avviati in tal senso, viene citata la diffusione sempre maggiore di una cultura dell'adozione, grazie anche al concorso "L'adozione fra i banchi di scuola", attivo dal 2014 negli istituti scolastici. Per il mantenimento di tale iniziativa, l'associazione chiede supporto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di implementare un'educazione a riguardo. Rispetto al ricorso del venticinquenne per il recupero delle proprie origini, è stato evidenziato che la consegna personale del fascicolo contenente i suoi dati può provocare un forte impatto, tale da rendere auspicabile l'intervento di previo supporto psicologico; un simile sostegno viene richiesto inoltre nei servizi di post-adozione ²⁶. Quest'ultima petizione riprende quanto testimoniato precedentemente nel caso delle sorelle del Tribunale di Firenze; per cui emerge, generalmente, la necessità del sistema giudiziario di lavorare congiuntamente con altre professioni funzionali (riassumendo, il campo di assistenza sanitaria e psicologica e quello dell'attività culturale).

Tuttavia, al fine di gestire il servizio in maniera più efficace rispetto alle richieste presentate, è necessario prima che l'apparato burocratico funzioni correttamente. Eppure, in Italia, il processo di adozione presenta un *iter* solitamente lungo e complesso: la media

²⁶ ItaliaAdozioni, "ItaliaAdozioni in Senato: le richieste", www.italiaadozioni.com, 2023.

nazionale si aggira intorno ai 4 anni di pratiche. Anche la norma che prevede un periodo di prescrizione di 3 anni rispetto alla domanda di adozione risulta problematica; scaduto il termine, le coppie devono ripetere le tappe previste per legge e, di conseguenza, le tempistiche si allungano. Attenendosi ai dati Istat del 2021, sulla base di circa 7-8 mila domande, solo 866 coppie sono riuscite ad adottare un minore. Questi numeri aumentano negli anni e, con essi, l'età degli aspiranti genitori. I risultati vanno poi inquadrati in un contesto, come quello italiano, in cui il tasso di natalità è calato considerevolmente. Nel 2021 sono nati infatti 4.643 neonati in meno rispetto al 2020 ²⁷.

Dai dati si nota l'esistenza di un sistema giuridico, come quello italiano, caratterizzato da una certa rigidità. Questo si riscontra in particolare a proposito dei requisiti richiesti agli aspiranti genitori adottivi. Tra questi, il fatto che le coppie debbano essere sposate al fine di accedere all'adozione piena non rispetterebbe l'evoluzione dei modelli familiari, non più esclusivamente fondati sul matrimonio. Tale valutazione è testimoniata dalla presenza sempre più frequente di famiglie ricomposte, includendo la categoria dei divorziati, dei conviventi, di chi si avvale di tecniche di procreazione medicalmente assistita e, a partire dalla L. 20/05/2016, n. 76, delle convivenze ed unioni tra persone dello stesso sesso (denominate "unioni civili") ²⁸. Sebbene la norma in questione, nota anche come legge Cirinnà, abbia dato forma e tutela alle unioni civili, non ha tuttavia riconosciuto l'adozione a coppie omosessuali.

Al fine di porre rimedio a tale limitazione, la legge italiana ha indicato come strada la "stepchild adoption", l'adozione che il genitore non biologico compie nei confronti del figlio del genitore biologico, tramite suo consenso e in situazioni di convivenza o unione civile. Si tratta di una delle ipotesi di adozione prevista in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 l. n. 184/1983 (lett. *d*) ²⁹; in presenza di constatata impossibilità di affidamento preadottivo, seppur il minore non si trovi in stato di abbandono può essere adottato nel rispetto del diritto alla continuità dei rapporti affettivi instaurati con il partner del proprio genitore. Questo avviene tanto in prospettiva presente, dal momento che i rapporti affettivi si instaurano in fase di stabile convivenza, quanto in prospettiva futura; nel caso

²⁷ Gadeschi, E.F., "Perché in Italia è ancora così difficile parlare di adozioni", www.elle.com, 2023.

²⁸ Di Marzio, P., Genovese, F. A., Pinelli, A. M., Manna, A., Della Ragione, L., *Responsabilità civile e penale della famiglia*, Wolters Kluwer, 2022, pp. 65-68.

²⁹ Vedi Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 (art. 3, comma I) e dalla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 24, comma II).

in cui venga a mancare l'altro genitore biologico, il genitore adottivo rappresenta una costante nella vita del minore ³⁰.

Nonostante i risultati accolti, nel diritto italiano è ancora forte e diffuso il valore della famiglia tradizionale, descritta dall'art. 29 Cost. come "società naturale fondata sul matrimonio". Ne consegue la rappresentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto come "formazioni sociali", non sovrapponibili al concetto matrimoniale ³¹. Eppure tali formazioni, in cui emerge la figura del "genitore sociale", sono sempre più frequenti.

A questo punto la domanda che ci si può porre è: "un'unica disciplina può fornire regole adatte alle diverse ipotesi di genitorialità di fatto?". Ricordando come tutte queste ipotesi riguardino il genitore sociale che, rispetto al genitore biologico a cui si accosta, intrattenga un rapporto para-genitoriale con il figlio o rivesta il ruolo genitoriale stesso, per assenza del genitore biologico (in casi di morte sopravvenuta o anche procreazione assistita) ³².

Occorre che la legge si adatti a questi nuovi modelli non solo per la frequenza con cui si presentano nel diritto italiano ma anche e soprattutto in ragione di una conformità alla giurisprudenza europea in materia ³³.

³⁰ Bonilini, G., *Trattato di diritto di famiglia*, Omnia. Trattati giuridici. UTET Giuridica, II Edizione, Volume quarto: unione civile e convivenza di fatto, 2022, pp. 199-202.

³¹ De Carli, P., *L'Europa dei valori*, CEDAM, 2022, pp. 65-68.

³² Cinque, M., "Quale statuto per il "genitore sociale"?" in *Rivista di Diritto Civile* a cura di Bigiavi, W., Trabucchi, A., CEDAM, 2007, 1. Le due genitorialità sociali, pp. 1475-1477.

³³ Ivi, 4. Gli istituti che consentono "l'emersione giuridica" del genitore sociale: l'adozione in casi particolari, pp. 1487 ssg.

3. LA ADOPCIÓN NACIONAL EN ESPAÑA: ANÁLISIS COMPARATIVO

Oltre ad essere disciplinata in Italia, l'adozione viene normalmente riconosciuta negli altri paesi europei secondo la loro disciplina nazionale. Il terzo ed ultimo capitolo si propone di illustrare i principi che regolano l'istituto in Spagna, focalizzando l'attenzione su eventuali punti di contatto e differenze rispetto alla legislazione italiana. Al fine di procedere in direzione di un'analisi comparata, si sceglie di riprendere l'impostazione adottata nel capitolo precedente; una volta esposte le diverse tipologie di adozione, la ricerca si concentrerà su quella che viene definita in spagnolo "adopción nacional", trattando il tema del post-adozione, illustrando storie di figli e genitori adottivi ed illustrando i recenti tentativi di riforma in materia.

3.1 Clasificación y normativa: la adopción plena, menos plena, nacional e internacional

Con respecto a una primera definición general, España considera la adopción como Italia y los otros países europeos, incluso los internacionales. Por lo que adoptar significa llevar a cabo "un acto jurídico que permite crear un vínculo de filiación entre dos personas no relacionadas consanguíneamente".

Hoy en día, el ordenamiento reconoce varios tipos de adopción; generalmente, se distinguen en dos categorías. La primera hace referencia a los efectos jurídicos, diferenciando las adopciones "plenas" de las "menos plenas" (conocidas también como "simples"). La segunda separa la adopción "nacional" de la "internacional", identificando respectivamente las adopciones que se realizan en territorio nacional de las que se cumplen en países extranjeros. Una tercera opción se añade en casos particulares; según el artículo 176 del Código Civil, se elige la adopción "póstuma" en casos de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja (previa aceptación).

En las adopciones plenas, que siguen los efectos dispuestos por la legislación española, el menor tiene los mismos derechos que un hijo biológico. Esto no ocurre en las menos plenas, disciplinadas por autoridades extranjeras, que prevén efectos distintos, incluso la permanencia del nombre y apellido originario del menor.

La adopción nacional incluye a menores que residen en España, mientras que en la adopción internacional pueden ser los adoptantes o el menor los que residen en el

extranjero ¹. Ambas son inscribibles en el Registro Civil, a lado de la inscripción de nacimiento del adoptado.

En el caso de la tipología nacional, la adopción se realiza a través de una resolución judicial, después de una evaluación de idoneidad que incluye a los adoptantes (o al adoptante al singular) y siempre teniendo en cuenta el interés del menor. La legislación de referencia está incluida entre los artículos 175 y 180 del Código Civil (Titulo VII, Capítulo V, Sección segunda, De la adopción). La ley establece que se pueden adoptar solamente menores no emancipados, por lo que la adopción de mayores y menores emancipados se realiza si hay previamente una condición de custodia o convivencia con el adoptante, que comenzaría antes de que el adoptado cumpliera los 14 años. Otros requisitos previos son la privación de la patria potestad en los genitores biológicos y su aprobación a la adopción, y el estado de abandono o filiación ignota ². La adopción interrumpe todas las relaciones jurídicas con la familia originaria ³.

El proceso de constitución de la adopción internacional puede, en cambio, seguir dos recorridos. En primera instancia, se realiza por medio de la resolución de un juez español; esto ocurre si el adoptado o el adoptante resultan ser españoles o tienen su residencia habitual en España. Otra constitución se cumple por resolución de la autoridad extranjera, con respecto a los tratados y convenios internacionales ⁴. De la misma manera que Italia, también España toma parte al Convenio de La Haya con respecto a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional (1993), ratificado por el país en 1995. El Convenio regula el interés de los menores intentando reducir los fenómenos de abuso sobre la adopción de niños extranjeros; por eso, entre las tareas asignadas, comprueba el efectivo estado de necesidad a la adopción. Para el trabajo de intermediación con las Autoridades Centrales de los países parte del Convenio, España cuenta con específicas Entidades Públicas. En los otros casos, se hace referencia a Organismos Acreditados para la Adopción Internacional (OAA) ⁵.

Para profundizar adecuadamente el instituto de la adopción nacional, se necesita antes describir la organización del Estado en 17 Comunidades Autónomas, 2 ciudades

¹ Garzón, A., “¿Cuántas clases de adopción existen? Definición y tipos”, www.iurisnow.com, 2019.

² Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il CERDP, “L'adozione nazionale in cinque Paesi europei. Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”, Servizio studi del Senato n. 5, 2009, www.senato.it.

³ Referencia a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de protección a la infancia y a la adolescencia.

⁴ Gobierno de España, “Adopción”. www.administracion.gob.es, 2023.

⁵ Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, “Procedimiento a seguir en la adopción internacional”, www.mdsocialesa2030.gob.es.

con estatuto de autonomía (Ceuta y Melilla) y 8125 entidades Locales. Desde un punto de vista jurídico, cada una goza de autonomía política y financiera para aprobar leyes en y realizar tareas ejecutivas dentro de los límites legales. Lo mismo ocurre con respecto a ciertas competencias legislativas y ejecutivas. Esto significa que también la adopción sigue este sistema de descentralización. A partir de la Constitución de 1978, cada Comunidad regula dentro del territorio la protección de los menores, por ser competente en materia de adopción ⁶.

Otro aspecto de considerar, y que representa una diferencia sustancial con Italia, es el reconocimiento del matrimonio a parejas del mismo sexo. La innovación se aplica por la modificación del Código Civil con la Ley 13/2005 de 1 de julio, en particular del artículo 44, párrafo 2, que afirma: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Las parejas, además, pueden acceder a la adopción, aunque esta extensión resulta ser menos innovadora, ya que para adoptar no se necesita ser pareja ⁷.

3.2 El proceso de adopción nacional en la Comunidad de Madrid

En cuanto a la Comunidad de Madrid, existe una normativa autonómica actual que regula la adopción nacional: la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Por lo demás, hay como referencia los artículos del Código Civil (175-180). Dentro de las normas, el procedimiento para adoptar individualmente tres etapas sintetizadas:

1) Existencia de los requisitos en ambos lados

Para adoptar en España se necesita ser mayor de 25 años (si se trata de una pareja, al menos uno de ellos). El adoptante debe tener de 16 a 45 años como límites de edad mínimo y máximo (en pareja, por lo menos el mayor). Se pueden superar los 45 si se aceptan las adopciones de niños con necesidades especiales o hermanos. Generalmente, en la Comunidad de Madrid se prefieren las diferencias de edad que no superen los cuarenta años (art. 175

⁶ Gobierno de España, “Comunidades Autónomas”, www.administracion.gob.es.

⁷ Ugolino, F., “Riflessioni intorno al matrimonio tra persone dello stesso sesso: esperienze straniere e contesto italiano” Firenze University Press, 2009, p. 264.

Código C.) No se pueden adoptar descendientes, nietos, hermanos, pupilos por parte del tutor (art. 176 Código C.)

Antes de solicitar la propuesta de adopción, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia debe establecer la idoneidad de los candidatos. Para la aceptación, es necesario que el acogimiento de un menor se realice con la aptitud adecuada, es decir, que los niños puedan encontrar en la nueva familia su "lugar de hijo o hija".

A pesar de esto, hay otros requisitos vinculantes. Para los expedientes individuales debe pasar un año de un divorcio o separación, mientras que para las parejas y cónyuges debe existir una convivencia de al menos tres años. En ambos casos, los adoptantes deben probar la posibilidad de ofrecer al niño un espacio de vida estable, por lo que se excluye la adopción en situaciones de luto y enfermedades físicas y psicológicas (por lo menos, de inmediato y antes de un periodo de recuperación). Asimismo, un plazo de tiempo se solicita incluso a quienes adoptaron recientemente o esperan hijos (art. 99 Código C.)

Los candidatos idóneos pueden adoptar menores en ciertos casos, incluyendo niños en estado de abandono, en cualquier lugar o al nacer en el hospital, y los que no se encuentran en ese estado, pero la madre biológica ha manifestado la imposibilidad de acogerlos. También hay que considerar los estados de negligencia y maltratos.

Para proceder a la adopción, los adoptantes deben presentar la solicitud en ocasión de la próxima convocatoria pública, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la Orden de la Consejería. Una excepción se realiza por niños con especiales necesidades, por los que el servicio siempre está activo.

Según el orden en el Registro de solicitantes y algunas preferencias (por ejemplo, parejas), los adoptantes son llamados a participar en una reunión informativa. Esta reunión es útil para tomar conciencia de la elección o, por el contrario, parar el proceso de adopción. Esta primera sesión se complementa con un curso de formación donde se realizan actividades en preparación. Las dos citas son obligatorias por el artículo 176 del Código Civil, que explica como "las personas que se ofrezcan para la adopción deberán asistir a las

sesiones informativas y de preparación organizadas por la Entidad Pública o por Entidad colaboradora autorizada”. A continuación, se sigue con entrevistas de actitud psico-social y una visita domiciliaria.

2) *La guarda con fines de adopción*

En el momento en que se individua la familia para el menor, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia delega la guarda con fines de adopción hasta la constitución por el juez. Para este paso, se escuchan los adoptantes y el menor (mayor de 12 años) y se avisan a los tutores que aún tienen la patria potestad.

3) *La resolución de adopción*

De la guarda con fines de adopción a la sentencia de adopción pasan tres meses. De hecho, la Dirección General se ocupa de presentar la propuesta de adopción al juez y lo más rápido posible. Con la resolución judicial, la adopción se inscribe en el Registro Civil ⁸. Sin embargo, incluso España considera la irrevocabilidad de la adopción (art. 180 Código Civil); de 2015, el familiar de origen que no ha expresado su consentimiento, puede pedir para la revocación del acto, dentro de dos años de la adopción (la única excepción se refiere al interés del menor, según el art. 180, apartado 2º, Código Civil) ⁹. Esta norma también especifica que la filiación adoptiva constituye los mismos efectos jurídicos que la filiación por naturaleza, entre adoptado y adoptantes y con cada miembro de la familia. Por lo tanto, el adoptado adquiere los apellidos de los adoptantes y, ante la ley, la condición de hijo, en base al principio de igualdad ¹⁰. Los padres adquieren la patria potestad, es decir, las obligaciones hacia el hijo y el hijo los derechos antes los padres. En consecuencia, el adoptado interrumpe los vínculos con la familia de origen, excepto en determinadas situaciones ¹¹. Estas situaciones se reconocen por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. El artículo 178 afirma que “la adopción produce

⁸ Comunidad de Madrid, “La adopción”, www.comunidad.madrid.

⁹ Long, J., “Uno sguardo altrove: l’adozione dei minorenni in Francia, Inghilterra e Spagna”, *Minorigiustizia* n. 4, 2017, p. 139.

¹⁰ Pérez Giménez, M., T., “El control ¿judicial? de la adopción”, *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)*, n. 12, 2018, p. 74.

¹¹ Punto 3.1.

la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen”, pero también que “pueda mantenerse con algún miembro de ella alguna forma de relación o contacto a través de visitas o de comunicaciones, lo que podría denominarse como adopción abierta.¹².

La norma inaugura de esta manera el nuevo modelo de la adopción “abierta”, que se opone a la tipología tradicional de la “cerrada”; aunque ambas interrumpen los vínculos jurídicos, la abierta abre al mantenimiento de las relaciones personales. Esta posibilidad resulta funcional al interés del menor, especialmente en esos casos de adopción múltiple de hermanos, que se adoptan por diferentes familias. En el Preámbulo de la Ley 26/2015, se especifica que permite donar “estabilidad familiar” al menor y una mejor aceptación de la “pérdida” que sufre la familia de origen. Se trata de proporcionar al sistema una flexibilidad adecuada al presente.

A pesar de que esta integración sea reciente y llegue de la experiencia de Estados Unidos, otras Comunidades ya la habían planeado como posibilidad especial, declarada en sus Estatutos (el caso de Cataluña, Galicia y el País Vasco).

Según un informe, hoy en día la experiencia de la adopción abierta se acoge con satisfacción en todas las Comunidades, en particular en casos de hermanos separados a la adopción. Sin embargo, faltan los instrumentos adecuados para mejor reconocer esta tipología, como Registros de Familias específicos, y también para evaluar la preparación de adoptantes y adoptados

¹³.

3.3 El seguimiento del niño en el postadopción

Según un estudio de 2001 realizado en Andalucía, los factores de riesgo más comunes al adoptar se pueden agrupar en tres secciones:

- 1) *Para los niños*: una previa condición de violencia en la familia de origen, acogimientos fallidos, inadecuada preparación a la adopción.

¹² BOE, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, www.boe.es, 2015.

¹³ Díez Riaza, S., “La aplicación de la adopción abierta en España. Una visión en cifras y algo más”, Revista de derecho UNED, n. 22, 2018, pp.159-182.

- 2) *Para los padres*: conocimiento limitado sobre la adopción, apoyo estatal escaso.
- 3) *Para la Administración*: formación insuficiente, falta de coordinación en los servicios postadoptivos.

De la combinación de los factores resultan principalmente algunos problemas de enfrentar a nivel comportamental, y educativo también. Por eso, España cuenta con servicios repartidos en el territorio, que ayudan por medio de asesoramientos, incluso legales, y terapia individual y familiar ¹⁴.

Además, cada Comunidad puede contar con el soporte de diferentes asociaciones de familias adoptantes. En los primeros años de desarrollo de esta forma de unión (1996-2001), las familias se organizaban especialmente según el origen de los adoptados. Sucesivamente, empiezan a nacer organizaciones más complejas, relacionadas a cada Comunidad. La presencia de esta complejidad sobre el territorio conlleva a la creación de un organismo de coordinamiento, denominado “CORA”. La existencia de una red de asistencia se motiva por las dificultades que las familias encuentran antes y después intraprender la adopción. A pesar de la evolución de las asociaciones en los años, se cree que juntar las fuerzas sociales puede siempre representar un incentivo al apoyo estatal, además que un instrumento para individuar lo que falta en el sistema ¹⁵.

Hoy en día, con respecto a la Comunidad de Madrid, las familias que hacen frente a situaciones de dificultad en el acogimiento del menor, pueden contar con un equipo de profesionistas proporcionados por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, incluso beneficios fiscales. Hay además específicos Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF), que ofrecen un asesoramiento integral con psicólogos, abogados, trabajadores y educadores sociales ¹⁶. Los criterios mejor se definen en la nueva Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. El artículo 121 señala que:

La Comunidad de Madrid ofrecerá a las personas adoptadas y a sus familias, a través de profesionales expertos, asesoramiento y orientación para afrontar las necesidades específicas que se derivan de las situaciones de desprotección vividas y de las particularidades de la filiación adoptiva. Fomentará, asimismo, las actuaciones de formación y apoyo mutuo que con esta finalidad lleven a cabo las

¹⁴ Gómez-Espino, J.M., Martínez-García, R., *La adopción de menores. Retos y necesidades*, Asociación Andaluza de Ayuda a la Adopción y a la Infancia, 2008, pp. 163-168.

¹⁵ Marre, D., Bestard, J., *La adopción y el acogimiento. Presente y perspectivas*. Universidad de Barcelona, 2004, El fenómeno social de las asociaciones de familias adoptantes.

¹⁶ Comunidad de Madrid. “La adopción”, www.comunidad.madrid.

organizaciones de personas adoptadas o de familias adoptivas. Igualmente, llevará a cabo actuaciones destinadas a difundir entre los profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y social, un conocimiento adecuado de la realidad de la adopción¹⁷.

A partir de la ley siguiente también se tutela el derecho a conocer las orígenes a mayores de edad y menores (bajo representancia legal); los dos pueden acceder al expediente con su propia información, conservada por la Administración por 50 años de la adopción. En este sentido, el papel de los servicios de apoyo es contactar con las personas implicadas en el proceso, como la familia de origen, en el máximo respeto de las sensibilidades de cada uno, menor incluido (artículo 180.6 del Código Civil). Lo mismo se realiza en el proceso de encuentro de los familiares, por lo que las entidades se ocupan de un trabajo de atenta mediación¹⁸.

De este reconocimiento por ley, se ha desarrollado el “Programa de Búsqueda de Orígenes”, un servicio individualizado para el adoptado que desea acceder a su archivo, presentando una documentación sobre sus datos al Registro de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. Aunque no sea cierto que el servicio permita obtener las informaciones esperadas, seguramente representa un modelo de soporte para la reconstrucción de la identidad y para acceder a datos concretos y a menudo necesarios, como los de carácter sanitario¹⁹.

La búsqueda de los orígenes es un tema de actualizar, ya que se relaciona cada día más al uso de los medios de comunicación; esto ocurre especialmente para menores adoptados en fase de adolescencia, que a menudo comparten su historia en Internet. Hay casos en los que el niño es capaz de conectarse con los padres biológicos a través de las Redes Sociales, anticipando los servicios normalmente encargados. Este fenómeno lleva a una nueva consideración sobre el tema del “secreto de la adopción”, por el que ocultar al niño su procedencia puede resultar contraproducente²⁰.

¹⁷ BOE, Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. de la Comunidad de Madrid, www.boe.es, 2023.

¹⁸ Ivi, Artículo 122. Derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes.

¹⁹ Comunidad de Madrid. “La adopción”, www.comunidad.madrid.

²⁰ Loizaga Latorre, F., “15 ideas claves para entender la adopción en la actualidad (Reflexiones y sugerencias para el futuro de la adopción)”, Familia. Revista de Ciencias y Orientación Familiar, n.º 48, 2014, pp. 87-88.

3.4 Historias de adopciones en España: el caso del parto secreto

Siguiendo el discurso sobre el descubrimiento de los orígenes, hay que individuar una diferencia relevante en comparación con el ordenamiento italiano y con respecto al tema de la adopción de los recién nacidos; mientras que en Italia la ley reconoce a las madres el derecho de dar a luz de forma anónima, en España esta posibilidad se debe leer con respecto a los principios de la Constitución que, como en la ley italiana, prevalecen en la jerarquía de las fuentes. En particular, se hace referencia a los artículos 39 e 14, sobre el derecho a buscar la paternidad y el derecho de igualdad.

Una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la ley al anonimato, afirmando que la libertad de la madre de sustraerse a la responsabilidad parental afectaría a la constitución de la paternidad y también los derechos del hijo a conocer sus orígenes. Por lo tanto, el Tribunal impide actualmente a la madre sotraerse a esta responsabilidad, reconociendo la constitución de la filiación en el momento del parto, según el principio de *mater semper certa est*.

El caso concreto que llevó el Tribunal a la decisión se refiere a una mujer que eligió la adopción de su hijo al octavo mes de gestación, a pesar de que la doctrina jurídica en el artículo 177 del Código Civil establecía un plazo de treinta días del parto para obtener la declaración de adoptabilidad (actualmente se ha reducido a seis semanas con la Ley 26/2015). Tiempo más tarde, la madre logró obtener el reconocimiento de maternidad sobre la hija ya adoptada, por ser ineficáz el proceso anterior, que no había respetado los tiempos reconocidos por ley.

La sentecia ha sido muy debatida. En parte por ser una decisión del Tribunal Supremo (en el ordenamiento español, como en Italia, la inconstitucionalidad de una ley se establece normalmente por decisión del Tribunal Costitucional) y también por no considerar el interés de la madre que, en la decisión de ocultar su identidad, puede razonar en términos de dificultades a nivel familiar, personal y económico. A pesar de las diferentes opiniones, es cierto que la sentencia coloca España en un cuadro europeo de pleno reconocimiento a los orígenes²¹.

²¹ Falbo, N., “Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione”, *dirittifondamentali.it*, 2020, 3.2. La Spagna: una disciplina opposta a quella italiana, cui si è giunti in via pretoria, pp.1071-1074.

Las decisiones tomadas se influenciaron por un acontecimiento históricamente relevante para la Corte Europea de Derechos Humanos, el caso Odièvre C. (Francia). De hecho, la sentencia del 13.2.2003 representó la primera ocasión para hablar de parto anónimo. Una ciudadana francesa acusó Francia por negarle el derecho a la identidad personal, ya que la ley de parto anónimo le había impedido llegar a conocer su madre biológica después años de su adopción. La ley se justificaba en pasado por la inserción completa del niño en la familia adoptiva, cerrando toda relación con la de origen. Esta idea ha sido renovada en los últimos años, a partir del reconocimiento al adoptado a conocer su procedencia, de acuerdo con el respecto a su mejor interés ²².

Resulta que, a partir del 21 septiembre 1999, la identidad de la madre está escrita en el parte médico, incorporado en la inscripción de nacimiento dentro del Registro Civil, con independencia de su voluntad ²³.

En tal sentido, España se conforma con los artículos 7 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que afirman respectivamente:

“Los niños deben ser inscritos al nacer y recibir un nombre que el gobierno reconozca oficialmente. Los niños deben tener una nacionalidad (es decir, deben pertenecer a un país). Cuando sea posible, los niños deben conocer a su padre y su madre, y estos deberían cuidar de ellos.”

“Los niños tienen derecho a una identidad; es decir, tienen derecho a una inscripción oficial de quiénes son, que incluya su nombre, nacionalidad y relaciones familiares. Nadie debería privarles de esto; pero si ocurre, los gobiernos deben ayudar al niño a que recupere su identidad enseguida. ²⁴”.

Italia, por su parte, sigue reconociendo a la mujer la posibilidad de elegir como no el anonimato, establecido eventualmente al nacimiento del niño, por su voluntad. Sin embargo, adapta este instituto siguiendo los principios sobrelencados, especialmente el derecho a conocer los orígenes. Por eso, actualmente, el artículo 28, apartado 7º, ley 184, reconoce la revocabilidad del acto; de esta manera, el adoptado que desea conocer su madre, puede pedirlo a la autoridad competente y si esta autoridad recepta la autorización de la mujer, abre las prácticas de conocimiento. Lo mismo ocurre si la mujer ha fallecido

²² Long, J., “La Corte Europea dei diritti dell’uomo, il parto anonimo e l’accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre C. Francia”, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 2, 2004, pp. 283-284.

²³ Gómez-Espino, J.M., Martínez-García, R., *La adopción de menores. Retos y necesidades*, Asociación Andaluza de Ayuda a la Adopción y a la Infancia, 2008, p. 71.

²⁴ Artt. 7 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

o no hay modo de ponerse en contacto con ella. En caso contrario, es decir, si la madre no acepta revelar su identidad, el adoptado no puede seguir con la búsqueda ²⁵.

3.5 El futuro de la adopción española

Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en 2021 se adoptaron en España 675 niños, casi el 25% más que el año anterior. Las Comunidades mayormente afectadas fueron Andalucía en primer lugar, con la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, y Madrid a seguir. Los niños se adoptaron ligeramente más que las niñas y aumentaron el número de solicitudes para menores con discapacidad. Por último, resulta que la adopción de niños de 0 a 3 años superó la de niños mayores.

Los datos parecen representar un cuadro positivo de la adopción en España; sin embargo, no hay que subestimar los problemas reales que se registran. De hecho, resulta que los tiempos de adopción, aunque se diferencien de Comunidad en Comunidad, en algunos casos llegan a casi 8 años de espera, lo que evidencia dificultades burocráticas. Hay algunos territorios, como en Madrid, donde los adoptantes se aceptan solamente al quedar solicitantes. Además, por lo que concierne menores con discapacidades, la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León revela que los "grupos de hermanos o niños con antecedentes de enfermedades psicológicas o posibles discapacidades tanto físicas como intelectuales" resultan ser escasamente adoptados. Por eso, "la mayoría de estos niños están en centros residenciales aunque la ley señala que ningún menor de 6 años debería estar ahí, sino con familias de acogida". Lo mismo ocurre con menores que tienen edad avanzada. Como efecto, la edad de los adoptantes a la espera aumenta considerablemente. Una solución en este sentido se puede encontrar en la promoción de la adopción de hermanos, niños con discapacidad, mayores de seis años, es decir, categorías adoptivas que, más que las otras, esperan para una nueva familia ²⁶. Sin embargo, para hacer eso, ocurre que España realice una campaña de sensibilización sobre estos temas.

Entre las medidas para promover a la adopción y al crecimiento de las familias, hay que recordar el Decreto 141/2014, de 29 de diciembre, con el que el gobierno de

²⁵ Lenti, L., Mantovani, M., *Il nuovo diritto della filiazione*, a cura di Giuffrè Francis Lefebvre, in *Trattato di Diritto di Famiglia*, a cura di Zatti, P., 2019, pp. 396-401.

²⁶ González Sánchez, T., "La realidad de la adopción en España: ¿por qué las listas de espera superan los 7 años?", www.huffingtonpost.es, 2023.

Madrid empieza a reconocer beneficios económicos a las familias numerosas que incluyen, además de las que tienen más de tres hijos, las adoptivas y las con niños que presentan una discapacidad ²⁷. Las familias numerosas de Madrid se colocan dentro de un grupo más amplio, que incluye a las familias de toda España; este grupo se suporta por la Federación Española de Familias Numerosas, una Entidad de Utilidad Pública que trabaja desde el 2003 en cada Comunidad, para facilitar información, asesoramiento y defensa de los derechos de las familias.

En 2022, la Federación contribuyó en la nueva Ley de Familia, proyecto del Ministerio de Belarra ²⁸. La norma reconoce dentro de las familias numerosas, las “especiales”, es decir, “las de cuatro o más hijas o hijos y las de tres hijas o hijos que de los cuales al menos dos procedan de uno o más partos, adopciones o acogimientos o guarda con fines de adopción múltiples” ²⁹.

Dentro del concepto de familia, hay que tomar en consideración, con respecto a España, otro aspecto: el reconocimiento del matrimonio homoparental y de la adopción por parejas del mismo sexo se realiza desde el 2005. Sin embargo, considerando una investigación etnográfica realizada en 2016, resulta que algunas leyes siguen discriminando ciertas opciones, en favor de la primacía del principio de “heteronormatividad” de las estructuras familiares. Este principio llega de los pensamientos de los años 90, pero continúa a sobresalir en diferentes países; en los que el matrimonio y la adopción homoparental no están reconocidos, las parejas homosexuales encuentran barreras (como en el caso de la adopción internacional) y en los que se reconocen, aún pueden darse casos de discriminación. Lo mismo afecta a parejas que acceden a la reproducción asistida, a pesar de que España reconozca este derecho a todas mujeres, con independencia del estado civil e inclinación sexual, con la Ley 14/2006, de 26 de mayo. Los resultados de la investigación revelaron como diferentes parejas, a pesar de lo establecido por la ley, siguen teniendo miedo de ser juzgadas y, en los procesos de adopción, excluidas de la idoneidad ³⁰.

²⁷ Comunidad de Madrid, “Familias numerosas”, www.comunidad.madrid.

²⁸ Federación Española de Familias Numerosas, “Memoria 2022”, www.familiasnumerosas.org, 2022.

²⁹ Derechos Sociales y Agenda, “Anteproyecto de Ley de Familias”, BOE, n. 146/2023.

³⁰ Álvarez Bernardo, G., “El peso de la heteronormatividad en las familias del mismo sexo. El caso de la adopción y la reproducción asistida”, Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares : VI Congreso Universitario Internacional Investigación y Género, 2016, pp. 22-32.

En términos generales, para mejor entender e imaginarse el futuro de la adopción, hay que concebir el tema como algo en evolución constante, que trabaja sobre una actualización continua. La historia de la adopción empieza por necesidades prácticas, como la pobreza y las guerras, que llevan al estado de abandono del niño y a la necesidad de encontrarle familia. A partir de la Ilustración (siglo XVIII), toda Europa empieza a realizar que “un menor cuidado y educado es un adulto desarrollado”, es decir, un recurso humano, y no solo en términos laborales. En los últimos 25 años, se realiza como la adopción pueda integrar el concepto de “familia”, especialmente en esos casos donde no se desarrolla de manera convencional (adopciones monoparentales y otras formas) y que, como cada núcleo familiar es diferente, también la lectura de la adopción debería seguir la historia de las dos partes, adoptado y adoptantes ³¹.

Papel de las instituciones es entonces trabajar antes que todo con las familias, tanto en el preadopción como en el postadopción ya que, adoptando, contribuyen a realizar para el Estado una verdadera “acción social”. Para hacer eso, hay que tomar plena conciencia de que la adopción misma representó, representa y va a representar la mejor alternativa al cuidado de menores, en cuanto a estabilidad familiar y desarrollo del mejor interés del niño.

³¹ Loizaga Latorre, F., “15 ideas claves para entender la adopción en la actualidad (Reflexiones y sugerencias para el futuro de la adopción)”, Familia. Revista de Ciencias y Orientación Familiar, n.º 48, 2014, pp. 81-84.

CONCLUSIONI

Dai contributi apportati nei diversi capitoli, emerge ancor più la necessità di leggere l'adozione in prospettiva storico-comparata. L'analisi evolutiva consente infatti di dare significato alle attuali normative e la contestualizzazione evidenzia come l'istituto si adatti alla realtà di cui fa parte. Fornire un'unica definizione di adozione è dunque possibile nei limiti del riconoscimento della sua natura dinamica ed in costante evoluzione.

Parte di tale dinamicità si riscontra, in primo luogo, nell'indagine sulle origini. Le prime testimonianze hanno evidenziato che, sebbene gli adottanti si siano avvalsi inizialmente dell'istituto come strumento di successione, in seguito l'adozione si sia configurata come strumento prioritario di tutela dei minori. L'interesse dell'adottato risulta dunque il denominatore comune delle discipline nei due paesi di riferimento.

Sulla base di questo presupposto, si sviluppa la trattazione nei successivi capitoli. In linea generale, dal confronto tra la normativa italiana e spagnola, emergono più somiglianze che differenze. In parte, tale aspetto si deve al fatto che molti dei principi contenuti nelle leggi sono di matrice europea; dall'altro lato, è necessario evidenziare come, al di là delle specifiche distinzioni, l'istituto è stato creato con un fine essenzialmente assistenziale. Il minore privo di famiglia ha diritto di ricevere le cure che gli spettano, sia esso inserito nel proprio nucleo di origine, piuttosto che in quello creato dai percorsi di adozione. Entrambi i paesi tentano di concretizzare tale progetto stabilendo a livello giuridico i passaggi che occorrono affinché un'adozione realizzi tale intento. Consapevoli poi delle difficoltà a livello personale, che coinvolgono non solo il minore e la famiglia adottiva, bensì anche i parenti d'origine, riconoscono la necessità di cooperare attivamente con personale specializzato, che possa lavorare in qualità di supporto nelle fasi successive il percorso adottivo.

Tra le differenze rilevanti ai fini dell'indagine, si citano i casi di adozione in circostanze di parto in anonimato e il connesso tema della ricerca delle origini. L'indagine, attraverso la lettura di cronache di adozione, ha evidenziato che, sebbene in entrambi i paesi sia concesso all'adottato ricorrere alle informazioni relative la propria famiglia d'origine, in Spagna tale diritto venga amplificato dall'accesso diretto ai dati materni. La madre che partorisce non può accedere alla clausola dell'anonimato per garantire al minore dato in adozione il diritto di conoscere la propria provenienza. Si tratta di un tema dibattuto non

solo in confronto all'esperienza italiana, ma sulla base delle dichiarazioni europee in materia.

Ulteriore terreno di dibattito si centra sull'analisi dei nuovi modelli familiari, in particolar modo quelli relativi a coppie dello stesso sesso. È opinione comune, anche sulla base delle dichiarazioni europee in favore, che nell'interesse del minore converga la possibilità di creare e stabilire vincoli affettivi nell'ambito di coppie *same sex*. Sebbene entrambi i paesi si adeguino alle innovazioni in materia, è pur vero che la posizione dell'Italia varia, da un punto di vista giuridico, rispetto alla Spagna. Questo si nota sulla base del riconoscimento dell'adozione a coppie dello stesso sesso, ma entro i criteri previsti per l'adozione in casi particolari. L'adozione piena, infatti, è ancora di accesso esclusivo a famiglie tradizionalmente basate sul matrimonio. In Spagna, al contrario, il riconoscimento delle famiglie *same sex* all'interno del concetto matrimoniale, ha esteso il criterio di adottabilità; ne consegue che il minore possa essere adottato indipendentemente dalla natura del nucleo familiare, considerato il suo interesse requisito prioritario.

Alla luce di tali riflessioni, che fanno emergere tanto gli aspetti di innovazione quanto i limiti del sistema, la finalità si riscontra nel ragionare in prospettiva futura, ossia nel valutare quali possano essere gli interventi più adeguati, tenuto conto della flessibilità progressiva che ha caratterizzato l'istituto nei recenti anni.

BIBLIOGRAFIA

- Álvarez Bernardo, G., “El peso de la heteronormatividad en las familias del mismo sexo. El caso de la adopción y la reproducción asistida”, *Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares : VI Congreso Universitario Internacional Investigación y Género*, 2016.
- Berástegui Pedro-Viejo, A., *La adaptación familiar en adopción internacional: Una muestra de adoptados mayores de tres años en la Comunidad de Madrid*, Consejo Económico y Social. Comunidad de Madrid, Madrid, 2005.
- Bonilini, G., *Trattato di diritto di famiglia*, Omnia. Trattati giuridici. UTET Giuridica, II Edizione, Volume quarto: unione civile e convivenza di fatto, 2022.
- Camiolo, M., “L’adozione nella storia”, *Famiglia cristiana*, 2002.
- Cinque, M., “Quale statuto per il “genitore sociale”?” in *Rivista di Diritto Civile* a cura di Bigiavi, W., Trabucchi, A., CEDAM, 2007.
- De Carli, P., *L’Europa dei valori*, CEDAM, 2022.
- De Crescenzo, V.N., “Adozione”, *Enciclopedia giuridica italiana*, I, Milano, 1892.
- De Filippis, B., *Trattato breve di diritto di famiglia*, Padova, 2002.
- Díez Riaza, S., “La aplicación de la adopción abierta en España. Una visión en cifras y algo más”, *Revista de derecho UNED*, n. 22, 2018, pp.159-182.
- Di Marzio, P., Genovese, F. A., Pinelli, A. M., Manna, A., Della Ragione, L., *Responsabilità civile e penale della famiglia*, Wolters Kluwer, 2022.
- Galazzini, U., “Adozione. Diritto intermedio”, *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1957
- Gómez-Espino, J.M., Martínez-García, R., *La adopción de menores. Retos y necesidades*, Asociación Andaluza de Ayuda a la Adopción y a la Infancia, 2008. .
- Iudica, G., Zatti, P., *Linguaggio e regole del diritto privato*, CEDAM, Edizione XXIV, 2023.
- Laneve, G., “La tutela degli interessi del minore nel rapporto genitori-figli a quarant’anni dalla sentenza Corte cost. n. 11 del 1981”, *Studium Iuris*, n. 11, 2021.
- Lenti, L., Mantovani, M., *Il nuovo diritto della filiazione*, a cura di Giuffrè Francis Lefebvre, in *Trattato di Diritto di Famiglia*, a cura di Zatti, P., 2019, pp. 396-401.
- Lenti, L.,
-“Note critiche in tema di interesse del minore”, *Rivista di diritto civile*, 1/2016.

- Diritto di famiglia e servizi sociali*, G. Giappichelli Editore, Torino, Quarta edizione 2022.
- Diritto della famiglia*, Giuffrè Francis Lefebvre, in Trattato di diritto privato, Iudica, G., Zatti, P., 2021.
- Loizaga Latorre, F., “15 ideas claves para entender la adopción en la actualidad (Reflexiones y sugerencias para el futuro de la adopción)”, *Familia. Revista de Ciencias y Orientación Familiar*, n.º 48, 2014.
- Long, J.,
 -”Uno sguardo altrove: l’adozione dei minorenni in Francia, Inghilterra e Spagna”, *Minorigiustizia* n. 4, 2017.
 - “La Corte Europea dei diritti dell’uomo, il parto anonimo e l’accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre C. Francia”, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 2, 2004.
- Loliva, V., Fabbri, F., Dini, C., “Dall’origine di una storia di vita al recupero dei legami originari”, *Minorigiustizia* n. 4, 2020.
- Maggia C., “Come è cambiata l’adozione in cinquant’anni: normative, dati applicativi a confronto e prospettive di riforma”, *Minorigiustizia* n.4, 2017.
- Palacios, J., “La lunga strada del post adozione”, *Minori Giustizia*, 2017.
- Pérez Giménez, M., T., “El control ¿judicial? de la adopción”, *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)*, n. 12, 2018, p. 74.
- Ribeiro Anselmo, G.C., *I percorsi dell’adozione in Europa (Italia, Francia e Spagna)*, Università degli Studi Roma Tre, Roma, 2016.
- Rossi, M.C., Garbellotti, M., Pellegrini, M., *Figli d’elezione. Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna*, Roma, Carocci editore, 2014.
- Sesta, M., *Manuale di diritto di famiglia*, CEDAM, Edizione X, 2023.
- Ugolino, F., “Riflessioni intorno al matrimonio tra persone dello stesso sesso: esperienze straniere e contesto italiano” Firenze University Press, 2009.
- Vegliante, A., “Una breve storia dell’adozione”, *Autobiographies et biographies sur l’adoption*, n.8, 2015.
- Zatti, P., Colussi, V., Arianna, F., *Lineamenti di diritto privato*, CEDAM, Edizione XIX, 2022.

SITOGRAFIA

- Biarella, L., “La responsabilità genitoriale: cos'è e quando può essere limitata?”, <https://www.altalex.com/documents/news/2022/04/15/responsabilita-genitoriale-cosa-e-quando-puo-essere-limitata>, 2022.
- Comitato Italiano per l'UNICEF,
 - “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale”, <https://www.unicef.it/pubblicazioni/convenzione-sulla-protezione-dei-minori-e-sulla-cooperazione-in-materia-di-adozione-internazionale/>, 2007.
 - Unicef, Convenzione sui diritti dell'infanzia, <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>, 2023.
- Comunidad de Madrid,
 - “Familias numerosas”, <https://www.comunidad.madrid/servicios/servicios-sociales/familias-numerosas#panel-48600>.
 - “La adopción”, <https://www.comunidad.madrid/servicios/servicios-sociales/adopcion>.
- Falbo, N., “Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione”, <https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2020/06/Falbo-II-diritto-alle-origini-fra-ordinamenti-nazionali-e-giurisprudenza-europea.-Spunti-per-una-comparazione.pdf>, 2020.
- Federación Española de Familias Numerosas, “Memoria 2022”, https://www.familiasnumerosas.org/fileadmin/user_upload/PDF/Memorias_Anuales_FEFN/MEM_FEFN_2022_WEB.pdf, 2022.
- Gadeschi, E.F., “Perché in Italia è ancora così difficile parlare di adozioni”, <https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a41050235/adozioni-italia-merito-in-calor/>, 2023.
- Garzón, A., “¿Cuántas clases de adopción existen? Definición y tipos”, <https://iurisnow.com/es/articulos/adopcion/>, 2019.
- Gobierno de España,

- “Comunidades Autónomas”, https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado/ComunidadesAutonomas.html.
- “Adopción”, https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/familia/menores/adopcion.html, 2023.
- González Sánchez, T., “La realidad de la adopción en España: ¿por qué las listas de espera superan los 7 años?”, <https://www.huffingtonpost.es/sociedad/realidad-adopcion-espan-que-listas-espera-superan-7-nbr.html>, 2023.
- Istituto degli Innocenti, “Percorsi di sostegno alle famiglie nel post adozione”, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, <https://www.minori.gov.it/it/minori/percorsi-di-sostegno-alle-famiglie-nel-post-adozione>, 2022.
- ItaliaAdozioni, “ItaliaAdozioni in Senato: le richieste”, <https://italiaadozioni.com/italiaadozioni-in-senato-le-richieste/>, 2023.
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, “Procedimiento a seguir en la adopción internacional”, <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/adopcion-internacional/procedimiento.htm>.
- Sguelo, G., “L’istituto dell’adozione nella storia. Dal diritto romano agli ordinamenti moderni”, https://www.diritto.it/l-istituto-dell-adozione-nella-storia-dal-diritto-romano-agli-ordinamenti-moderni/#_ftn36, 2007.
- Trapuzzano, C.,
- “Adozione maggiorenne: si può aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante”, <https://www.altalex.com/documents/2023/07/07/adozione-maggiorenne-aggiungere-anziche-anteporre-cognome-adottante>, 2023.
 - “Adozione piena: possibile preservare le relazioni affettive con la famiglia d’origine nell’interesse del minore”, <https://www.altalex.com/documents/2023/10/04/adozione-piena-possibile-preservare-relazioni-affettive-famiglia-origine-interesse-minore>, 2023.
- Tufano, F., “Adozione: quando l’età non conta”, <https://www.studiolegalebarbaradangelo.it/2017/06/01/adozione-quando-l-eta-non-counta/>, 2017.

-Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, “Adozione piena: nell’interesse del minore il giudice può preservare talune relazioni affettive con componenti della famiglia d’origine”, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20230928124652.pdf, Roma, 2023.

-Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il CERDP, “L'adozione nazionale in cinque Paesi europei. Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”, Servizio studi del Senato n. 5, 2009, <https://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736507.pdf>.